



LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

luglio 2016 ■ 128



**DIRETTORE RESPONSABILE**

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA

Anna Maria BELLINI

Daniele BENEVENTI

Federica BONANNI

Simona CALÒ

Maurizio CARDONA

Matilde CHIADÒ

Anna CHIUSANO

Stefania CHIVINO

Sonia Maria COCCA

Giuseppe CORBO

Luca DAVINI

Silvana FANTINI

Laura GAETINI

Ferdinando LAJOLO

Sergio MONTICONE

Davide MOSSO

Erika PAPURELLO

Paolo PAVARINI

Fabio Alberto REGOLI

Patrizia ROMAGNOLO

Alessio Michele SOLDANO

Daniela Maria STALLA

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

SGI srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS

Novara

Illustrazioni

4. Ringraziamento a Paola AGOSTI

Editoriale

5. Ancora sulla geografia giudiziaria *di Mario NAPOLI*

Dal consiglio

8. Lettera del Presidente Fulvio Croce del 6 luglio 1976
di Michele CARPANO

Dalle Istituzioni

12. Relazione dell'Avvocato Generale all'Inaugurazione dell'Anno
Giudiziario 2016 *di Giorgio VITARI*

Dalle Commissioni

16. La nostra formazione *della Commissione Scientifica*

Dai Colleghi

20. La redazione degli atti processuali. Codice di rito e Protocolli
paralleli *di Giovanni VILLANI*
24. La guerra tra i Giudici *di Lorenzo PROFETA*
25. Gli avvocati: rivoluzionari o conservatori? *di Alessandro RE*

Dagli Altri Fori

26. Le vignette di Borlotto *di Carmine AMBROSIO*

Dalla Professione

29. **NON DIRMI DEGLI ARCHI DIMMI DELLE GALERE**
Dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale *di Davide MOSSO*
33. "Fine pena: ora" di Elio Fassone *recensione di Davide MOSSO*
35. Intervista sul sistema penitenziario della Florida (USA)
di Piero Eugenio VIGHETTI
38. Tra pubblici proclami e reconditi pensieri: la bella esperienza
del Fondo Musy *di Alessandro MELLANO*

Avvocato del Passato

39. Faustino Dalmazzo *di Renato PAPARO*

Un sasso nello stagno. La parola ai lettori di Daniela STALLA

42. Il prezzo del prestigio *di Tommaso SERVETTO*
43. Il prezzo dell'impegno, purchè la qualità sia alta
di Mario NAPOLI
44. Mandiamoci i migliori *di Tommaso SERVETTO*

Ricordi

45. Miguel Estrada Samano *di Mario NAPOLI*
49. In ricordo di Giorgio Giorgi *di Marco WEIGMANN*
49. In ricordo di Loris Villani *di Lorenzo Sergio VITALI*

In copertina, foto di Paola Agosti

*Elisabetta Centenero, vedova Giordana, detta BLOT,
Caudano di Stroppo, alta Valle Maira, agosto 1978*

Numerosi lettori hanno manifestato interesse per gli artisti le cui opere corredano la nostra Rivista. Accogliendo il loro suggerimento, a partire da questo numero, nella rubrica Illustrazioni, viene dato spazio alla pubblicazione di informazioni riguardanti detti autori, scusandoci per il pregresso.

La Redazione



Ringraziamento a Paola AGOSTI

Siamo profondamente grati a Paola Agosti per aver consentito la pubblicazione di alcune sue fotografie ad illustrare questo numero della nostra rivista, dopo che le stesse erano state esposte e molto ammirate nelle sale della Fondazione Croce (la mostra è stata inaugurata l'8 febbraio 2016).

Paola Agosti è nata a Torino e nel 1969 si è trasferita a Roma dove ha iniziato la sua attività di fotografa indipendente che l'ha portata a compiere vari reportages in Europa, in Sud America, negli Stati Uniti, in Africa. Ha incontrato e fotografato leader politici, uomini di cultura e artisti di fama internazionale.

Si è occupata con particolare attenzione di volti e fatti del mondo femminile. Ha indagato la fine della civiltà contadina del Piemonte più povero, le vicende dell'emigrazione piemontese in Argentina e ha fotografato i grandi protagonisti della cultura europea del '900, realizzando su questi temi varie mostre e numerosi libri.

Sue fotografie fanno parte delle collezioni permanenti del Musée de l'Elysée di Losanna, del Museo Nacional de Bellas Artes di Buenos Aires, dell'Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, dell'Accademia Carrara di Bergamo, del Mast di Bologna e del Museo Alinari di Firenze.

Da alcuni anni è tornata a vivere a Torino dedicandosi alla cura di vari volumi sulle memorie familiari, storie individuali che s'incrociano con la Storia.

Grazie, davvero.

Fortunata, Alta Langa, novembre 1977





Ancora sulla geografia giudiziaria

di Mario NAPOLI

Alcune settimane orsono ho partecipato ad un convegno in Alessandria il cui titolo mi ha particolarmente colpito per la sua felice formulazione: *“l’identità giudiziaria dei territori”*. Tale titolo portava a discutere su quali siano i canali, le regole, i rapporti che consentono ad un territorio di riconoscersi, sentirsi protetto dall’attività giurisdizionale, sentire vicina la presenza dello Stato, evitare quella sensazione (purtroppo ancora percepibile in alcune parti della nostra bella nazione) di uno “Stato assente” e della necessità di chiedere altrove la propria tutela (e cioè ad altri poteri che, inevitabilmente, vanno ad occupare gli spazi incautamente lasciati liberi e che spaziano dalla raccomandazione all’autogiustizia, alla criminalità organizzata). D’altronde il nostro Costituente, al quale non è mai inutile far riferimento, dopo i principi fondamentali ed i diritti dei cittadini, si è concentrato sull’ordinamento della Repubblica disciplinando:

- a) la formazione delle leggi
- b) l’esecutivo
- c) l’ordinamento giurisdizionale

considerando tali funzioni come l’essenza stessa dell’organizzazione sociale repubblicana. La nostra attenzione è oggi concentrata sull’attività giurisdizionale e torna sempre utile ricordare il ruolo essenziale che ebbero le Preture (l’udienza si teneva non a caso nel giorno del mercato) nella ricostruzione della nostra nazione che era uscita da quella che fu, piaccia o meno la qualificazione, una guerra civile almeno per gran parte delle nostre regioni: fu proprio lo “Stato vicino”, espresso in questa figura giurisdizionale (forse criticabile per molti aspetti ma certamente di straordinario riferimento per il cittadino) a consentire il ritorno alla normalità ed alla civile convivenza, a assicurare con la presenza di una autorità locale accettabile e comunque di facile accesso.

Ho fatto questa premessa anche nella mia relazione ad Alessandria per introdurre le mie considerazioni critiche sui recenti lavori della Commissione Ministeriale chiamata ad elaborare una nuova legge delega in materia di geografia giudiziaria, con-

siderazioni che oggi vorrei riproporre ai lettori di *La Paziienza*; ebbene tali considerazioni mi portano a dire che se ho condiviso ben poco della revisione della geografia giudiziaria attuata con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, ritrovando nei lavori della Commissione presieduta dall’on. Vietti analoghi punti di partenza, ben poco mi convince oggi la elaborata proposta di legge delega al governo. E non tanto per quanto riguarda i distretti (per l’evidente presenza di situazioni di Corti d’Appello assurde sulle quali è logico intervenire: ma quando mai l’Avvocatura si è rifiutata di discutere serenamente di effettive disfunzioni organizzative?), quanto per la nuova proposta di riorganizzare la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e ciò con la dichiarata intenzione di dar corso ad una ulteriore riduzione.

Non posso che procedere per punti, sommariamente, per ragioni di spazio e facendo riferimento esclusivamente alla situazione del nostro distretto, un distretto peraltro pesantemente colpito dalla passata riforma tant’è che ha visto l’Unione Regionale Avvocati del Piemonte e della Valle d’Aosta passare da 17 Consigli degli Ordini rappresentati agli attuali 10.

Come si ricorderà la legge delega che ha portato ai decreti 155 e 156 era stata conferita per due fini, se si considerano quelli dichiarati: il risparmio della spesa e l’incremento di efficienza.

1) Occupiamoci del primo: i risparmi di spesa. Ebbene non c’è un dato in tutta la relazione della Commissione oggi in esame che tratti del raggiungimento o meno di tale obiettivo con la passata riforma. La Commissione non se ne occupa proprio ma tale scelta non mi pare felice perché, prima di procedere sulla via già tracciata precedentemente, sarebbe stato forse opportuno chiedersi e verificare se i risultati prospettati dal Legislatore in passato fossero stati raggiunti. Ebbene, nella nostra esperienza il risultato raggiunto nel nostro Distretto è di segno opposto a quello previsto e cioè in generale si sono incrementate le spese.

Alcune considerazioni meritano attenzione. La prima è che i risparmi ipotizzabili in caso di chiusura di un tribunale sono unicamente quelli relativi all’immo-

bile: ben poca cosa dunque nella realtà, a prescindere dal fatto che nella grande maggioranza dei tribunali soppressi in Piemonte la riforma non ha in alcun modo comportato il rilascio degli immobili già precedentemente occupati. L'esempio più evidente è quello di Saluzzo e Mondovì che continuano tranquillamente ad essere utilizzati per le udienze del Tribunale di Cuneo, salvo causare una distribuzione dei processi sul territorio del tutto incongruente. Ma si tratta di una situazione generalizzata, poiché gran parte dei vecchi edifici non sono stati rilasciati e si sono comunque mantenute le sedi del Giudice di Pace, mentre all'opposto in tanti tribunali superstiti accorpati sono in vista o necessariamente dovranno essere affrontati seri investimenti proprio in conseguenza di quella concentrazione che dovrebbe portare un risparmio. Ma poi, di quale riduzione di spesa parliamo, quale è la riduzione che ci sta a cuore? Quella dello Stato? Quella dei cittadini? Della comunità nel suo complesso? Per non spostare alcuni Magistrati, corrispondendo anche eventualmente le necessarie indennità, si fanno spostare ogni giorno migliaia e migliaia di cittadini, di testi, di periti, con il risultato che se noi calcolassimo la spesa che ciò comporta non potremmo che concludere che, quand'anche si risparmiassero i canoni di locazione, in termini sociali complessivi la spesa è enormemente aumentata.

Il nostro legislatore è abituato a non tener conto e a non rispettare il tempo dei cittadini, ma io credo che sia profondamente sbagliato un siffatto atteggiamento perché anche tale tempo ha un costo; e non posso non osservare come in altri Stati, sotto questo aspetto ben più civili del nostro, il tempo buttato via dalla comunità assume una rilevanza determinante. Ricordo come in una città della Germania, obbligata ad una radicale sostituzione di uno svincolo di tangenziale montato su struttura metallica, è stata scelta nell'aggiudicare l'asta l'offerta più cara poiché è stato considerato determinante il fatto che tale offerta portava a smontare la vecchia struttura e a rimontare la nuova in sole 72 ore: era stato previsto un vero esercito di lavoratori, certo molto ben remunerati, ma il costo risultava del tutto insignificante rispetto alle ore e ore di coda a cui i cittadini sarebbero stati costretti nell'ipotesi in cui i lavori si fossero protratti anche solo pochi giorni oltre il week-end previsto nella offerta risultata aggiudicataria. Se il legislatore portasse rispetto per i cittadini che governa, allora riprenderebbe vigore e valore l'ipotesi tracciata dal Presidente Barbuti di tabelle infradistrettuali che consentivano, in sostanza, di assicurare una consistenza numerica a taluni piccoli tribunali senza azzerare la tutela del cittadino né mortificare la sensazione di protezione che deriva dalla prossimità

dei luoghi deputati all'amministrazione della giustizia.

E tutto ciò, senza contare che anche la finalità, talvolta accennata, di giungere a una più significativa specializzazione dei Magistrati avrebbe potuto tranquillamente cogliersi, prevedendo per l'appunto la rotazione dei Magistrati specializzati all'interno dei Tribunali del distretto e non privando così questi ultimi fori di competenze che, con l'andar del tempo, finiranno per abbandonare anche la consuetudine nell'esercizio della nostra professione di avvocato: con ogni conseguenza, sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e ciò particolarmente nella consulenza stragiudiziale (sulla quale un accorto legislatore dovrebbe contare se vuole effettivamente eliminare o ridurre il contenzioso).

2) La seconda finalità indicata nella delega conferita al Governo per la precedente riorganizzazione geografica era l'incremento di efficienza.

Ebbene, di tale finalità in realtà non ha tenuto alcun conto la scure del Legislatore poiché, come molti di voi ricorderanno, buona parte dei nostri tribunali soppressi risultavano ai primissimi posti nella classifica di efficienza, e non diverso discorso meritavano le relative Procure in molte delle quali la prescrizione era del tutto sconosciuta mentre oggi, a concentrazioni avvenute, tale problema è tornato attuale e di moda.

Lasciatemi ancora un'affermazione fortemente polemica e volutamente provocatoria.

A parte il fatto che non è privo di logica affermare che l'efficienza nell'amministrazione della giustizia sia in parte determinante ancorata alla buona qualità della produzione legislativa, ai testi unici di chiarimento, ad una valorizzata e attenta attività di consulenza stragiudiziale, non credo si possa negare che, se di efficienza dovessimo parlare, allora una misura sarebbe certamente necessaria: quella di una Corte di Cassazione delocalizzata, come peraltro era un tempo, perché non ho alcun dubbio che una Cassazione nei nostri territori porterebbe a tempi di fissazione di udienza e di processo certamente molto, ma molto più accettabili di quanto oggi avviene nel grande "ambaradan" romano.

3) Ma la relazione della Commissione aggiunge un dato trionfalistico: in base alla statistica, dalla concentrazione dei tribunali emergerebbe un risultato molto positivo e cioè la riduzione del contenzioso. Ma è un dato non conferente, la riduzione generalizzata (oltre il 15%) è rinvenibile e percepibile anche in tutti quei tribunali che non sono stati in alcun modo toccati dalla nuova geografia giudiziaria e così ad Aosta, a Verbania, a Biella, a Novara. Ma se così è qual è l'unico significato che un Legislatore serio dovrebbe dare a tale ridu-

zione di contenzioso? Temo purtroppo che la risposta sia ben più triste dei toni positivi della relazione della Commissione, perché io penso che, escludendo che sia radicalmente cambiato il carattere un po' litigioso degli italiani, la riduzione del contenzioso è dovuta alla terribile crisi economica che si è abbattuta sul Paese, all'aumento dei costi per chiedere la tutela dei propri diritti e forse, perché no, (ed è un dato estremamente negativo per chi ha a cuore la tutela dei cittadini), proprio dall'allontanamento dei luoghi ove la giustizia viene o dovrebbe essere amministrata.

Si verifica, cioè, proprio quello che molti temevano e cioè l'abbandono della speranza di giustizia da parte dei cittadini nei confronti di uno Stato che non sa rispondere in maniera adeguata. E poi è certo che se aumentassimo ancora il contributo unificato e concentrasimo in pochissime sedi i luoghi di amministrazione della giustizia il contenzioso scenderebbe ancora: ma è quel che si vuole, quel che è auspicabile per un paese davvero civile? Si vuole abbandonare la tutela dei diritti e delegarla a forme diverse, talvolta preoccupanti?

4) Ancora una piccola osservazione, di contorno ma non del tutto insignificante, che riguarda il nostro lavoro. Riducendo le sedi di tribunale ed allontanandole dai cittadini si perviene ad una riduzione dei Consigli degli Ordini e ad un loro

allontanamento dagli studi professionali.

Ebbene, penso che anche questa concentrazione degli Ordini sia un fattore negativo per la collettività, perché così facendo si allontana anche il controllo sull'esercizio professionale e si sposano i grandi numeri che, come è nella comune esperienza, favoriscono l'esercizio della professione in forma non sempre corretta. Quando si è dato corso alla concentrazione della giurisdizione deontologica domestica nel Consiglio Distrettuale di Disciplina ci si è resi immediatamente conto dell'abisso che separava i piccoli Ordini dall'Ordine Distrettuale in termini di mancato rispetto del nostro Codice etico, dal momento che il numero dei fascicoli era percentualmente meno della metà: e poiché non credo che tutti gli avvocati "scorretti" si siano concentrati nell'albo torinese, non si può non riconoscere che la vicinanza dell'istituzione è un importante deterrente anche per il mancato rispetto delle norme deontologiche da parte nostra.

5) Resta, infine, una curiosità: quanto è costato produrre tre articoli di legge delega se è vero quel che ho letto nella relazione e cioè che la Commissione (13 membri, oltre al Presidente, un solo avvocato) si è riunita 45 volte nei gruppi di lavoro ed 11 volte in plenario?



Lettera del Presidente Fulvio Croce del 6 luglio 1976

*Cari colleghi,
nei mesi scorsi, scartabellando nei cassetti dello studio, mi sono
imbattuto nella lettera datata 6 luglio 1976, qui riprodotta, con la
quale l'avv. Croce aveva chiesto il contributo degli iscritti per deci-
dere come affrontare il problema della difesa tecnica sorto nel cor-
so del processo alle Brigate Rosse.*

*Ho condiviso la mia emozione con i Consiglieri dell'Ordine ed
il Consiglio tutto la condivide con Voi, ricordando la scelta del
Presidente e dei Consiglieri di allora di accettare la delega d'ufficio
per sostenere il diritto degli imputati a difendersi da sé e per tenere
sotto controllo il rispetto delle regole e delle garanzie processuali.*

*Così da adempiere fino in fondo – pur in una situazione di grave
drammaticità – a quello che è il dovere fondamentale dell'avvoca-
to: essere indipendente e garantire il rispetto della Legge e l'attu-
azione dell'Ordinamento.*

Michele Carpano



CONSIGLIO DELL'ORDINE
AVVOCATI E PROCURATORI

PALAZZO DI GIUSTIZIA - TELEF. 546072
10122 - TORINO

Torino, 6 luglio 1976

Caro Collega,

il processo delle Brigate rosse, pendente avanti la Corte di Assise di Torino, ha proposto incisivamente un grave problema, che riguarda in modo specifico gli avvocati.

In questa situazione il Consiglio dell'Ordine, da me presieduto, ha ritenuto di rivolgersi a tutti gli iscritti ai nostri albi per dare loro una diretta informazione e per consentire a ciascuno di esprimere meditatamente il proprio punto di vista.

* * *

In questo processo, revocate da alcuni degli imputati le nomine degli avvocati di fiducia e dedotta dai primi difensori d'ufficio l'impossibilità di assumere la difesa per varie ragioni, sono stato nominato difensore d'ufficio degli imputati stessi ai sensi dell'art. 130 comma 2° c.p.p.: pertanto, preso atto della piena disponibilità di tutti i componenti del Consiglio ad assumere la difesa, ho delegato a tal fine otto consiglieri.

Questi ultimi, partecipando alle udienze e conferendo anche con taluni imputati, hanno dovuto prendere atto che i loro difesi rifiutavano - e tutto era rifiutato - in modo tanto consapevole quanto motivato e perentorio, oltre che maccioso, ogni assistenza di avvocato.

A questo punto gli otto Colleghi hanno ritenuto loro dovere esaminare a fondo il problema dell'autodifesa nel processo penale e del rispetto della volontà dell'imputato in relazione alla scelta del sistema di difesa, alla luce della normativa vigente e dei principi costituzionali. Da questo esame è derivata una soluzione, condivisa dal Consiglio e da studiosi di chiara fama, ampiamente illustrata alla Corte di Assise, anche con memoria dibattimentale.

In sintesi: si è chiesto il riconoscimento del diritto degli imputati all'autodifesa, con esclusione della difesa tecnica d'ufficio, nella specie nettamente rifiutata dagli imputati o da loro ritenuta in insanabile contrasto con i loro dichiarati interessi e con il loro comportamento processuale. Ciò in diretta applicazione dell'art. 6 n. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge dello Stato 4.8.1955 n. 848, che riconosce il diritto di ogni accusato di difendersi da sé o, in alternativa, di avere l'assistenza di un difensore tecnico. Si è, inoltre, subordinatamente proposta eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p., nel loro combinato disposto, per contrasto con l'art. 24 comma 2° Cost., con il principio della retta amministrazione della giustizia (art. 24 comma 2° e artt. 101 - 113 Cost.), e con l'art. 21 comma 1° Cost.

./.

La Corte di Assise - pur avendo riconosciuto che in talune ipotesi processuali, "patologiche ed anomale, può verificarsi una posizione di conflitto tra imputati e difensore tecnico" e che, nella specie, "il contrasto, per il rifiuto degli imputati ad avvalersi dell'ausilio del difensore tecnico, è radicale ed insanabile" - ha respinto le istanze degli otto Colleghi, aggiornando il dibattimento al 16 settembre.

* * *

Nella situazione così determinatasi tanto io, quale difensore nominato ai sensi dell'art. 130 comma 2° c.p.p., quanto gli otto difensori da me delegati abbiamo sentito e sentiamo il dovere di riesaminare a fondo la nostra posizione e di decidere con sollecitudine, secondo coscienza, quale atteggiamento tenere.

In questo frangente il Consiglio ha ritenuto doveroso rivolgersi a tutti i Colleghi sia perché si tratta di un problema assai grave e delicato, che si pone per la prima volta in maniera concreta all'avvocatura italiana, sia perché - a seconda delle decisioni che io e gli otto difensori prenderemo e dei successivi sviluppi della vicenda - ciascuno degli iscritti ai nostri albi potrebbe, anche in un futuro prossimo, trovarsi ad affrontare personalmente identico problema.

In sostanza, dunque, si deve rispondere ad un interrogativo che può essere sintetizzato così :

- se un avvocato d'ufficio possa in coscienza curare la difesa di un imputato il quale con piena consapevolezza rifiuta di essere assistito, e così tentare di svolgere una difesa tecnica a dispetto della chiara volontà contraria dell'imputato e contro il sistema difensivo da lui liberamente prescelto nonché contro i suoi dichiarati interessi.

* * *

Ti sarò grato se esprimerai il Tuo pensiero al riguardo. A tal fine vorrai fare pervenire alla segreteria del Consiglio, entro il giorno 15 luglio, una risposta scritta, anche succinta.

Per maggiore completezza di informazione potrai esaminare la memoria presentata dagli otto difensori e l'ordinanza della Corte di Assise, che sono a Tua disposizione presso la segreteria del Consiglio.

Confido nella Tua collaborazione e Ti saluto cordialmente.

Il Presidente
(Avv. Fulvio Croco)



Il 16 aprile scorso dall'Ordine degli Avvocati di Vasto è stata apposta, nell'Aula Magna del Tribunale, targa riportante l'impegno solenne che l'avvocato assume con il giuramento dedicata alla memoria del Presidente Fulvio Croce e del collega Lorenzo Claris Appiani, nell'anniversario del loro assassinio, "a solenne testimonianza per tutti gli avvocati che quotidianamente onorano l'intimo significato di tale giuramento".

Ringraziamo i colleghi del Consiglio per le foto dell'evento che con riconoscimento pubblichiamo.





Relazione dell'Avvocato Generale all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2016

di Giorgio VITARI

Illustre Presidente, rivolgo il saluto mio e della Procura generale a Lei, al Sig. rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, al Sig. rappresentante del Ministro, alle Autorità intervenute, agli Avvocati ed ai Colleghi presenti ed ai cittadini che qui giunti testimoniano l'interesse verso l'amministrazione della giustizia.

La mia relazione non riferirà dati e cifre relativi all'anno passato, ma sarà invece un intervento "politico".

Non nel senso di intervento "contro la politica" o "contro i politici", spesso accusati di essere inadempienti e talvolta ostili; ciò sarebbe fuori luogo in questa occasione e più in generale piuttosto stanco e stancante. Essa invece vorrebbe mettere a fuoco le finalità dell'amministrazione della giustizia, i nodi da risolvere e gli snodi da superare.

Nessuno si aspetti da me delle soluzioni: riterrei già un successo aver contribuito a mettere in chiaro, o maggiormente in chiaro, alcuni aspetti della questione che mi accingo a trattare.

Proprio la realtà del settore penale sia della Corte d'Appello sia del Tribunale ci costringe a prendere coscienza della posta in gioco.

Le pendenze penali a Torino sono catastrofiche. I tempi di fissazione delle prime udienze sono inaccettabili. Negli altri Tribunali del distretto i numeri sono meno gravi, ma segnalano comunque una forte tensione negativa.

Dico questo non per intonare una geremiade, peraltro non insolita da parte dei magistrati.

Lo dico invece per evidenziare il punto focale del tema del mio intervento.

Sono convinto, anche per esperienza, che i margini di miglioramento dell'amministrazione siano notevoli, e mi riferisco a quei miglioramenti che possono venire dall'interno, dai dirigenti, magistrati e amministrativi.

Ho l'impressione che i magistrati, compresi i dirigenti, talvolta siano prigionieri di una contraddizione: tutto va malissimo ma ogni cambiamento è peggio.

Capita quindi che si preferisca la lamentela allo sforzo di trovare soluzioni innovative ai problemi degli uffici. Eppure le possibilità "endogene" di recupero di efficienza sono davvero importanti.

Lei Presidente ben lo sa, e con piacere le dò atto che, nei pochi mesi da quando ha assunto la sua importante funzione, si è prodigato per il miglioramento del servizio, anche in sintonia con il mio ufficio e con me direttamente.

Così pure, e con coraggio, hanno fatto il nuovo Presidente del Tribunale di Torino e il Procuratore della Repubblica di Torino, che hanno messo mano ad una rivisitazione della struttura organizzativa dei rispettivi uffici.

E' ovvio che occorrerebbero scelte altrettanto coraggiose da parte delle istituzioni, di riforma del processo (qui, per mia competenza, mi riferisco a quello penale) e non occasionali interventi legislativi che terminano sempre con la formula "dell'invarianza finanziaria", pensando che si possano fare riforme efficaci a "costo zero".

Tuttavia, per quanto si possa migliorare l'efficienza (dall'interno e/o dall'esterno) dell'amministrazione della giustizia, si arriverà comunque ad un bivio: fare tutto in tempi brevi o fare bene?

La scelta è tra efficienza o efficacia, in altri termini tra quantità o qualità della propria funzione.

In verità l'alternativa tra questi obiettivi è di sempre, non è una novità e non riguarda soltanto la funzione giudiziaria: ciò che c'è di nuovo è l'evidente spinta che viene dalla società e dalle istituzioni verso una delle strade del bivio, cioè l'efficienza, privilegiando la quantità.

L'evidenza di questa spinta la si vede nei criteri di progressione nella carriera dei magistrati, sempre più legata ai "numeri", ai profili disciplinari molto attenti e severi su ritardi anche incolpevoli, nelle sollecitazioni pressanti da parte delle istituzioni apicali.

Ciò che deve essere chiaro è che la scelta non è priva di significato, anzi è politica. In questo il mio intervento vuole essere "politico".

lo di solito diffido di ciò che viene presentato come necessario ed ineluttabile: spesso è un modo per evitare la riflessione sui fini.

Una magistratura che ha come scopo principale di fare tutto e di farlo in fretta ha un ruolo sociale ben diverso da una magistratura che si ponga il diverso obiettivo di fare bene. Gioca un ruolo istituzionale del tutto differente. Così come ne sono differenti i valori interni, i parametri di valutazione e di selezione dei magistrati, i quotidiani impegni, l'organizzazione degli uffici.

La decisione è stata ormai presa: le istituzioni vogliono che l'amministrazione della giustizia faccia se possibile tutto e comunque "in fretta". Quale significato ha questa scelta a favore dell'efficienza? Perché il tempo è diventato il parametro centrale dell'attività giudiziaria? Deve essere ben chiaro che la scelta avrebbe potuto essere quella dell'efficacia, quindi optando per il parametro della qualità.

E' importante tentare di capire la direzione della strada sulla quale i magistrati vengono sospinti, quale ne sia la meta.

Non è importante solo per i magistrati ma soprattutto per i cittadini tutti.

È diventata un'ossessione quella di abbreviare i tempi della Giustizia. Sono stati coinvolti anche gli avvocati difensori. A Napoli in un processo penale si è deciso che la parola alla difesa non potesse durare più di 5 minuti. E' stato un caso particolare, certo, ma quanto accaduto offre tuttavia una prospettiva preoccupante di un processo rapido ma assolutamente finto.

Facciamo un paragone forse inadeguato ma che può chiarire dove voglio arrivare. Se andiamo al Pronto Soccorso ci irritiamo

per dover aspettare il nostro turno, magari non condividiamo il "triage" assegnatoci (i vari codici colorati) ma quando finalmente veniamo visitati giudichiamo il medico dal tempo che ci ha messo o dall'accuratezza della diagnosi?

Il prof. Gustavo Zagrebelsky ha identificato una nuova modalità della "politica": "La politica al tempo dell'esecutivo". Bisogna adeguarsi, l'esecutivo deve 'tirare diritto alla meta', deve 'fare', deve 'lavorare'. Gli altri due poteri, il legislativo e il giudiziario, se non si adeguano, costringono a rallentamenti, deviazioni, ripensamenti, fermate, cose che sarebbero normali e necessarie, nel tempo degli equilibri costituzionali, che sono invece anomalie dannose, nel tempo esecutivo. Ne discende che le riforme della giustizia non sono indirizzate alle scelte programmatiche della Costituzione, ma a dare sfogo alla pressione delle ingiustizie quando diventano pericolose per la stabilità degli equilibri che devono essere preservati.

Ho cominciato quindi ad avere dei dubbi sul fatto che per i magistrati "fare tutto e presto, a qualsiasi costo" sia così positivo; a interrogarmi sul perché si è abbandonata la via del "fare bene, nel tempo necessario". Sul perché si sia scelta l'efficienza a scapito dell'efficacia.

Sia chiaro: non faccio riferimento a questo Governo, a questo Esecutivo e neppure mi pare vi facesse riferimento il prof. Zagrebelsky nel suo articolo. Si fa riferimento, penso, ad una tendenza, ormai chiara, che parte da sovvertimenti politici internazionali della fine dello scorso secolo. E' qui necessaria una breve digressione, che spero non sarà oscura od ostica.

Il tempo viene attualmente percepito come una materia prima sempre più scarsa e costosa.

Fame di tempo. Questo sentimento sembra cresciuto negli ultimi decenni: assistiamo ad una pervasiva accelerazione, che è entrata nelle nostre coscienze, nei nostri giudizi, nella nostra società.

Accelerazione: questo fenomeno sociale è divenuto il criterio generale per caratterizzare la cosiddetta modernità. Non è un caso che il primo editoriale del nuovo direttore de La Stampa (il 2 gennaio) esordisca: "Il 2016 inizia nel segno di un'accelerazione della Storia...".

Una vasta letteratura filosofica, sociologica ma anche economica ha tematizzato il fattore accelerazione e con essa il mito consequenziale della velocità e della fretta. Il futuro è già presente: è uno slogan largamente diffuso ed utilizzato per superare gli indugi. Quali sono le forze motrici dell'accelerazione?

Certamente le leggi del profitto (v. l'equazione il tempo è denaro). Quanto più rapidamente si recupera il capitale messo in circolazione, tanto maggiore sarà il profitto: quindi il tempo di rotazione del capitale si risolve in una temporalità di tipo lineare accelerato. L'accelerazione sociale è la logica conseguenza di un sistema di mercato capitalistico che voglia essere competitivo.

Principio determinante della competizione è la prestazione, definita come lavoro compiuto nell'unità di tempo e quindi velocizzare e risparmiare tempo sono fattori direttamente connessi all'acquisizione di vantaggi competitivi.

Ma tutto ciò presenta dei costi. Hartmut Rosa ha detto: la società moderna è coordinata da regole

normative silenziose, che si manifestano nella forma di scadenze, scansioni e confini temporali. La democrazia sembra disperatamente lenta e inefficace a gestire i problemi del XXI secolo. È innegabile che la democrazia sia un processo che prende tempo: formare una volontà democratica (deliberante) e assumere decisioni richiede l'identificazione e organizzazione di tutti i gruppi coinvolti, la formulazione di programmi e tesi, la formazione di volontà collettive e infine la ricerca collettiva delle tesi migliori.

Invece, nel processo di accelerazione sociale le risorse di tempo a disposizione dei politici stanno diminuendo, non aumentando: occorre prendere un maggior numero di decisioni in un tempo minore e quindi i processi decisionali seguono ritmi più elevati. I costi direttamente politici sono sotto gli occhi di tutti: ricorso massiccio alla decretazione di urgenza, voti parlamentari limitati dalla fiducia al Governo, sistema elettorale con premi di maggioranza, eliminazione del bicameralismo perfetto, ed altro ancora. Tutto si giustifica con l'esigenza di "fare in fretta".

Anche nella funzione giudiziaria è calata la stessa esigenza: decidere sì, purché in fretta. Vale per i pubblici ministeri (le indagini scadono a prescindere dal fatto che siano terminate, i termini

delle misure cautelari sono nel mirino degli organi disciplinari, appelli e ricorsi hanno scadenze sanzionate da inammissibilità), ma ancor peggio vale per i giudici (ci sono processi che debbono essere trattati entro termini prefissati, gli organi disciplinari sorvegliano i depositi delle sentenze, le misure cautelari incombono).

Tutto giusto, ma nella penuria di

mezzi ciò provoca ansia se non paura.

Il giudice che ha paura non è indipendente, diventa frettoloso, ma se sbaglia qualcosa rischia anche economicamente.

Decidere in fretta significa prendere la decisione più facile (più facile da adottare, più facile da argomentare), significa assecondare l'esistente, essere subalterni a fatti ed avvenimenti scanditi da logiche non sempre improntate ad equità, al rispetto di valori costituzionali e fondamentali ma piuttosto a finalità presentate come cogenti ed inevitabili.

Decidere in fretta significa conformismo. Il conformismo alimenta il cosiddetto pensiero unico e il pensiero unico alimenta a sua volta il conformismo. Quando il tempo accelerato è incompatibile con il dissenso operante, i diversi soggetti della vita pubblica devono progressivamente livellarsi e sincronizzarsi.

Forse per questo il motivo più di un magistrato si è allarmato per le parole del Vicepresidente del C.S.M. prof. Legnini, quando ha auspicato "un nuovo profilo di giudice autonomo e indipendente, dotato di una sensibilità capace di porlo in sintonia con le aspettative del Paese e dei cittadini. Ne va della legittimazione dell'operato dei giudici, tra i beni più preziosi di cui disponga una Repubblica democratica".

La giustizia è amministrata in nome del popolo, è vero, ma i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.); per legittimarsi non credo dovrebbero sincronizzarsi con le aspettative del Paese e dei cittadini. Chi le interpreta le aspettative? Con quali interpreti il giudice dovrebbe sintonizzarsi? La politica che non fa politica ed una magistratura conformista po-

trebbero essere però costi accettabili, se i conseguenti vantaggi per i cittadini e la società fossero evidenti.

La modernità, nei secoli passati, ha visto l'accelerazione della storia come il passaggio quanto più rapido possibile verso un futuro inevitabilmente migliore, intravisto tramite le lenti delle utopie.

Invece l'accelerazione dell'epoca postmoderna non è più rivolta all'avvenire ma, nell'eclissi della speranza nel domani, ha come unica dimensione temporale il presente stesso, costantemente riprodotto a velocità sempre più intensa.

Si tratterebbe quindi di accelerazione senza futuro.

L'orizzonte prossimo della funzione giudiziaria è che l'affanno a produrre "numeri" porti all'esito fatale della paralisi dell'azione.

Una stasi ad alta velocità

Se così stanno le cose, il lavoro fatto in fretta, di tutti ed anche dei magistrati, appare ben rappresentato dal criceto che corre senza sosta per muovere la ruota ma senza giungere da nessuna parte.

Un magistrato/criceto quindi, che, ripiegato su questioni intestine, si adatta a correre senza però mettere in discussione il proprio ruolo sociale.

Le decisioni prese con l'obiettivo di rincorrere l'efficienza e quindi i numeri, di fare in fretta per incrementarli, sono decisioni finte e non autentiche perché situate in una logica mercantile ed aziendalistica, inevitabilmente proiettate alla legittimazione sociale. Le decisioni, anche quelle giudiziarie, hanno bisogno di tempo per essere pensate: pensare significa sempre oltrepassare, trascendere i confini del così è (frase di E.Bloch in Il principio speranza, e incisa sulla sua tom-

ba.), e questo non è più accettato, fa perdere tempo, magari – e qui si anniderebbe il pericolo - fa anche capire.

Non mi nascondo che tutto quanto fin qui detto potrebbe essere considerato teoria, schematica e forse anche banale: mentre se ne parla i ritardi si accumulano, la situazione dell'amministrazione peggiora.

Né si deve pensare che abbia inteso fare un elogio alla lentezza e meno che mai iscrivermi fra coloro che osteggiano l'alta velocità. I cittadini hanno diritto ad una ragionevole durata del processo, ma le condizioni perché tale diritto possa essere rispettato discendono dalla legge.

E la legge, se davvero vuole assicurare il rispetto di questo diritto, non può limitarsi a sollecitare i magistrati a fare più in fretta, a minacciarli di sanzioni, ma deve evidentemente creare le condizioni materiali perché si realizzi.

E questo vuol dire mettere in campo risorse economiche e di personale. E' un punto ineludibile. Il paradosso è che molte risorse se ne vanno in risarcimenti per durata eccessiva dei processi e non possono così essere utilizzate per trovare il modo di renderli più celeri.

Esula dalle mie competenze dare giudizi o anche solo suggerimenti alle altre istituzioni e quindi non lo farò. Posso invece rivolgermi ai colleghi magistrati ma anche ai signori avvocati, che non possono che essere schierati dalla stessa parte del fronte.

La soluzione all'alternativa tra efficacia (giustizia di qualità) ed efficienza (giustizia di quantità) non può che nascere tra di noi, operatori del diritto. Sia perseguendo come prioritari quegli interventi che eliminano i non pochi "tempi morti" e cioè quelli privi di alcuna incidenza sulla qualità (e qui mi rivolgo essenzialmente ai di-

rigenti degli uffici, che dovranno superare inerzie e diffidenze), sia prendendo coscienza della posta in gioco, per spingere con determinazione e soprattutto coerenza verso scelte istituzionali che, premiando la qualità del lavoro, difendano il ruolo della magistratura.

Penso ai compiti dei Consigli giudiziari, laddove esaminano tabelle e progetti organizzativi. Penso al Consiglio Superiore della Magistratura che detta i parametri del nostro lavoro.

Ma penso anche all'Avvocatura, soprattutto associata, che partecipando a pieno titolo e da protagonista all'amministrazione della giustizia, potrebbe assumere un ruolo fondamentale nel difendere, anche nell'interesse proprio e dei cittadini, una funzione giudiziaria non subalterna ma nelle condizioni di essere, come deve essere, sempre più efficace.

Elva, alta Valle Maira, agosto 1978





La nostra formazione

della Commissione Scientifica: Alessandra Carozzo, Simona Grabbi, Alessandro Re

La formazione c.d. permanente è obbligatoria, come per molte altre categorie di professionisti, anche per gli avvocati, ormai da anni.

Con l'occasione dell'approvazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, nel febbraio scorso, del Piano di Offerta Formativa (POF) del 2016 (che potete trovare pubblicato integralmente sul sito dell'Ordine), ci rivolgiamo a tutti i Colleghi per cercare di giungere ad una maggior "formazione partecipata".

Riteniamo, infatti, doveroso segnalarVi che occuparsi di formazione è altamente stimolante, sia da un punto di vista relazionale (con i componenti della Commissione Scientifica, nelle sue articolazioni di Sottocommissione Civile, Penale ed Amministrativa, con i Relatori, i Colleghi, i Magistrati, i Professori Universitari, ecc.), sia da un punto di vista di conoscenza di nuove materie, specializzazioni ed istituti sui quali la preparazione di ciascuno di noi è carente. Per un maggior successo delle iniziative proposte è necessaria, inoltre, la collaborazione di tutti, a partire dalle segretarie del Consiglio dell'Ordine che svolgono una meritoria opera di coordinamento e di pubblicazione dei dati, sino a tutti i Colleghi coinvolti, a vario titolo, nelle giornate di formazione, sino ai relatori esterni.

È ovvio che alcune criticità, quali le aule nelle quali vengono ospitati i corsi e la stessa modalità di relazione "frontale", sono ben difficilmente superabili.

Viceversa, a nostro avviso, alcuni significativi miglioramenti potrebbero essere messi in opera con la maggior partecipazione dei Colleghi.

In pratica si potrebbe attivare un meccanismo, di per sé molto semplice, in base al quale, nel corso dell'anno, ciascun Collega, qualora ritenga di essere esperto in una certa materia, si "autoproponga" di organizzare uno o più eventi su di essa, contattando i Responsabili delle Sottocommissioni Scientifica e/o il nuovo Presidente della stessa Avv. Roberto Capra, segnalando anche gli eventuali relatori che potrebbero essere coinvolti.

Così come nel caso di innovazioni legislative che possano costituire, nel corso dell'anno, oggetto di

analisi e/o dibattito.

Ciò in modo da poter arricchire il programma che la Commissione deve predisporre a inizio di ciascun anno con nuovi stimoli, nuovi argomenti, nuovi relatori, etc.

La partecipazione di tutti i Colleghi non dovrebbe comunque limitarsi a tale fase di predisposizione del POF, ma proseguire anche nel corso dell'anno.

In particolare invitiamo tutti i Colleghi ad una maggior interazione con i coordinatori dei singoli corsi e/o con i relatori, già nella fase anteriore all'evento, allorché viene pubblicato sul sito.

In sostanza sarebbe auspicabile che i Colleghi che si iscrivono ad un evento formulassero domande, proponessero loro personali esperienze, indicassero dottrina e/o giurisprudenza da essi esaminata in fattispecie analoghe, etc..

Vi sarebbe quindi la possibilità di un maggior dialogo con i relatori che sovente è mancato del tutto o si è limitato a frettolose domande nel momento finale della lezione.

Questo invito è rivolto a tutti i Colleghi, sia ai più giovani, in quanto è naturale che essi, su alcuni temi, possano avere dubbi e/o incertezze, sia ai più anziani, in quanto la loro esperienza potrebbe portare significativi contributi al dibattito, segnalando casi da essi affrontati in passato, sentenze di merito di difficile reperibilità, ecc.

La naturale ritrosia di tutti noi deve essere superata e lasciare il posto ad una sana e costruttiva partecipazione: solo così la formazione potrà diventare "nostra", come indicato nel titolo.

Un'ulteriore iniziativa in via di approvazione da parte del Consiglio sarà quella di "segnalare" positivamente tutti quei Colleghi che avranno assolto regolarmente l'obbligo formativo, con opportune modalità, sia nei confronti dei Colleghi, sia dei terzi.

Il cliente, al di là degli aspetti sanzionatori di competenza degli Organi di Disciplina, deve, in sostanza, sapere che quell'avvocato a cui si è rivolto è un soggetto che ha adempiuto o non ha adempiuto all'obbligo formativo.

Ciò premesso, in breve, veniamo ad esaminare per sommi capi i contenuti delle Offerte Formative attiva-

te dalle singole Sottocommissioni per il 2016.

SOTTOCOMMISSIONE DIRITTO CIVILE

La Sottocommissione Civile, pur avendo proposto di attivare un numero assai elevato di corsi, come da POF, sconta, purtroppo da un lato, la estrema ampiezza degli istituti propri del diritto civile e, dall'altro, la sussistenza di molte Associazioni che hanno, viceversa, una loro ben precisa specificità in vari settori del diritto civile, in particolare famiglia e lavoro.

Inoltre, una notevole attività viene svolta dalla Commissione Famiglia e dalla Commissione Informatica attive presso il Consiglio dell'Ordine.

Per poter coinvolgere il maggior numero possibile di Colleghi si è quindi pensato di attivare un corso trasversale a tutte le competenze proprie degli Avvocati, grazie alla collaborazione, veramente straordinaria, di un gruppo di Colleghi Tributaristi e di numerose Associazioni che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa della Sottocommissione Scientifica Civile.

Il corso ha affrontato il delicato tema del rapporto tra "Avvocato e fiscalità nel rapporto con il cliente. Profili di responsabilità di deontologia" ed ha costituito un evento assai innovativo, sia per i contenuti, sia per la metodologia. Per i contenuti in quanto con i Colleghi Tributaristi si sono affrontate questioni che, sovente, gli avvocati civilisti sottovalutano colpevolmente, nel momento in cui raggiungono un accordo con la controparte o suggeriscono transazioni, atti societari, etc.

Per la metodologia in quanto, dopo un incontro preliminare tenuto in Aula Magna il 5 aprile

2016, di carattere introduttivo e con contenuti di deontologia, sono seguiti tre moduli specialistici ideati, come "workshop", nel senso di far discutere i partecipanti al corso su temi specifici nei rispettivi ambiti di "Fisco e Lavoro", "Fisco e Famiglia" e, infine, "Fisco e Impresa con profili fallimentari". Numerosi altri corsi sono stati proposti dai Colleghi componenti la Sottocommissione Civile, sia di primo livello (per esempio sul "Regolamento Bruxelles I bis", già tenutosi; "L'eredità giacente"; "L'eredità con beneficio di inventario"; "Il riscaldamento condominiale", etc.), sia di carattere specialistico ("Facebook et Similia"; "Concordato Preventivo e Fallimento – Il concorso di procedure dopo le Sezioni Unite 9935/2015"; "Lequa riparazione da irragionevole durata del processo secondo la legge di stabilità del 2016", etc.).

Una particolare considerazione spetta al Corso di Diritto Antidiscriminatorio, organizzato con la Commissione Pari Opportunità, articolato su ben cinque giornate con una prova pratica finale.

Alcuni corsi sono poi rivolti al settore, assai delicato e fonte di continue riforme legislative, negli ultimi anni, del diritto fallimentare, con i relativi istituti.

SOTTOCOMMISSIONE DIRITTO AMMINISTRATIVO

La Sottocommissione di diritto amministrativo ha proposto un programma per l'anno 2016, scaturito dal confronto dei singoli componenti, che vuole fornire agli iscritti una proposta formativa completa, comprensiva di attività sia di formazione che di aggiornamento, inerente le que-

stioni di maggior novità, sia nel campo del diritto sostanziale, sia in quello processuale, comprendendo, quindi, anche le tematiche relative alla Corte dei Conti di particolare attualità.

Gli argomenti trattati sono stati individuati cercando di dare continuità e approfondimento rispetto a quelli svolti nei precedenti anni e recependo le indicazioni di Colleghi pervenute nel corso dell'anno.

Per la scelta dei relatori, la Sottocommissione, ove possibile, ha ritenuto corretto il maggior coinvolgimento possibile di magistrati, onde favorire un effettivo confronto.

Il POF finale è stato, poi, frutto della discussione avvenuta nella Commissione Scientifica con le altre Sottocommissioni, civile, penale e deontologica, in esito alla quale è scaturita l'indicazione di favorire i corsi interdisciplinari e, laddove possibile, abbinare all'evento la parte deontologica.

Per le **questioni di novità**, ci si riferisce all'evento interdisciplinare dedicato al regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista posto recentemente al vaglio del Giudice amministrativo e di sicura rilevanza per la nostra categoria professionale, in modo particolare per i giovani Colleghi; esso rappresenterà anche un momento di incontro e confronto, tra diverse generazioni di Colleghi, senza trascurare gli aspetti deontologici dell'argomento.

Per il **diritto amministrativo** alcuni dei temi trattati si pongono in continuità e approfondimento con quelli programmati e tenutisi negli anni passati: è il caso dell'evento in materia di tributi locali e di quello, di costante attualità, in materia di distanze nella disciplina edilizia, che coinvolgerà anche

professionisti di altri ordini professionali e che sarà affrontato anche alla luce dell'introduzione e della prima applicazione dell'art. 2 bis del D.P.R. 6.6.01, n. 380 in tema di possibile disciplina regionale derogatoria del D.M. 1.4.1968, n. 1444, nonché con una parte interdisciplinare dedicata agli aspetti civili-stici.

Costante l'aggiornamento e l'approfondimento in materia di **diritto processuale amministrativo**: si affronteranno i temi della tutela cautelare, dell'azione di esecuzione e di ottemperanza nei confronti della P.A., con uno specifico cenno anche alla procedura avanti al Giudice Amministrativo in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (convenzionalmente definita "Legge Pinto"); uguale attenzione è rivolta all'opposizione di terzo e alla tutela della posizione dei controinteressati, nonché all'approfondimento tematico in materia di appalti. Al riguardo, sarà, inoltre, attribuito rilievo al tema del c.d. eccesso di potere giurisdizionale, che presenta significativi risvolti di ordine processuale.

In materia processuale è stato anche programmato un incontro sul nuovo processo di responsabilità amministrativa alla luce del nuovo codice dei processi di competenza della Corte dei Conti, attualmente in fase di redazione a opera della Commissione di esperti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento si terrà in autunno, quando il nuovo codice dovrebbe essere già vigente o di prossima entrata in vigore.

Uno specifico incontro di approfondimento sarà dedicato al tema, sempre delicato e che spesso vede posizioni interpretative non perfettamente coincidenti, del risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, analizzando

anche i relativi risvolti giurisdizionali.

Quanto al **diritto comunitario**, si realizzerà un evento sulle nuove direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni.

SOTTOCOMMISSIONE PENALE E PROCEDURA PENALE

La Commissione Scientifica, 'sezione penalisti', ha discusso e progettato un programma formativo per l'anno cercando di fornire agli iscritti una proposta formativa ad ampio spettro, per ricomprendere all'interno della medesima i temi e le questioni di maggior interesse anche sotto il profilo dell'attualità, sia nel campo del diritto penale sostanziale, sia in quello processual-penalistico.

Abbiamo chiesto ai Colleghi penalisti via mail di segnalarci percorsi formativi di loro interesse, proprio per condividere il progetto formativo e abbiamo ricompreso nel piano le loro proposte.

Per il **diritto penale sostanziale**, alcuni dei temi trattati si pongono in ideale continuità e approfondimento con quelli già programmati e tenutisi: è il caso degli eventi in materia di tutela della persona offesa nel processo penale, con un approfondimento tematico in materia di circonvizione di persone incapaci e, tema ancora non affrontato, di truffa matrimoniale. Costante l'aggiornamento anche in materia di diritto penale commerciale, con un approfondimento tematico in materia di auto riciclaggio, voluntary disclosure e di riforma dei delitti tributari; verrà inoltre affrontato il tema dei reati fallimentari nella prospettiva della crisi di impresa e conseguente problematica della prevedibilità dello stato di insolvenza e il complesso tema dei reati ambientali anche

*Sambuco, alta Valle Stura
settembre 1977*



alla luce della recente riforma del codice dell'ambiente.

Verrà inoltre svolto un evento espressamente dedicato alla evoluzione del sistema repressivo delle sostanze stupefacenti, per valutare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, della sentenza a Sezioni



Unite n. 29316 del luglio 2015 e le prospettive de iure condendo di riforma della complessa materia. In linea di continuità con gli eventi formativi svolti negli anni passati, si dedicherà ancora un evento multidisciplinare al tema della responsabilità medica a tre anni dalla legge 'Balduzzi', analizzando

gli aspetti penali della responsabilità, l'evoluzione giurisprudenziale in materia civile della responsabilità medica contrattuale/extra contrattuale, la complessa tematica della stesura e della interpretazione delle Linee Guida, si esaminerà la Case History con i limiti e le insufficienze nelle linee guida in un caso pratico e, da ultimo, si esaminerà il problema civilistico delle rivalse (rivalsa contabile della Corte dei Conti – ASL – Compagnie Assicuratrici).

Sempre in linea di continuità con la formazione effettuata negli anni passati, si dedicherà un evento multidisciplinare alla tematica del reato di omicidio stradale, valutando la fattispecie incriminatrice appena entrata in vigore, interrogando un medico neurologo/tossicologo per un parere sugli effetti fisiologici-patologici dell'intossicazione da alcool o stupefacenti; chiedendo agli investigatori sul campo - come la Polizia Municipale - quali siano le tecniche investigative e d'indagine per l'individuazione del "pirata", sviccerando il tema delle conseguenze assicurative per le compagnie – Polizze – Fondo vittime della strada e, da ultimo, si esamineranno le nuove frontiere della tecnica della ricostruzione dinamica del sinistro e gli errori frequenti.

Ancora, come ogni biennio, si svolgerà un importante evento in materia di prova scientifica, quest'anno dedicato allo studio delle neuroscienze criminali, normative e forensi, dei rapporti tra le neuroscienze e l'imputabilità, delle interazioni tra alcune patologie ed il controllo degli stati emotivi, del rischio di interpretazione del genoma MAO - A (gene guerriero), delle tecniche di Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) e delle possibili applicazioni nel riconoscimento fotografico

e, infine, delle nuove prospettive alla luce del congresso mondiale dell'Organization for Human Brain Mapping (OHBM) di Roma.

Venendo alle **tematiche processuali**, si affronteranno i temi del processo in absentia a seguito della legge n. 67/2014, dell'istituto della esclusione sopravvenuta della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 2015, della riforma in materia di misure cautelari introdotta con la legge n. 47 del 2015 e dell'istituto processuale delle nuove contestazioni ex art. 516 e seguenti c.p.p. alla luce, anche, delle sentenze Cedu, quale l'ormai noto precedente Drassich.

Con la Camera Penale Vittorio Chiusano di Torino si realizzerà un evento formativo in materia processuale penale e deontologica: si vorrà infatti nuovamente esplorare il tema delle indagini difensive preventive, quando è opportuno effettuarle, quando è invece doveroso effettuarle e quali le modalità rituali per procedervi.

Il corso si svolgerà in due sessioni, con modalità pratico-teoriche, che richiedono ai partecipanti un'approfondita conoscenza della normativa in materia e sarà finalizzato alla stesura in collaborazione con i componenti del nostro Senato Forense di linee guida per i giovani e meno giovani Colleghi. Quanto al **diritto comunitario**, si cercherà di realizzare un evento già programmato per l'anno precedente e non realizzato perché sostituito con altri eventi: dopo un breve ripasso degli istituti di maggior rilievo della Convenzione, si esamineranno gli strumenti essenziali per la redazione del ricorso alla CEDU, attraverso l'analisi della giurisprudenza più significativa e le indicazioni pratiche utili per la redazione dell'atto.



La redazione degli atti processuali. Codice di rito e Protocolli paralleli

di Giovanni VILLANI

Il giorno 17 dicembre 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa fra la Corte di Cassazione e il Consiglio nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria (per la cui consultazione si rinvia al sito del CNF, ndr).

L'evento non è giunto inaspettato perché da tempo nelle aule di giustizia, nei convegni specialistici in materia processual-civilistica, e sui mezzi d'informazione si discute sulla opportunità di stabilire un metodo che risponda alle esigenze di completezza, di concisione, di autosufficienza degli atti di parte nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione, di brevità e incisività dei messaggi finalizzati a convincere i Giudici, e, quanto alle sentenze, ad informare in maniera comprensibile le parti che ne sono destinatarie. La particolarità delle dinamiche che si sono registrate intorno a questi temi è che se ne occupino i giudici anche per quanto riguarda l'approccio degli avvocati. Si potrebbe affermare, senza alcun pericolo di sembrare polemico con la magistratura di ogni ordine e grado, che la modalità di redazione degli atti degli avvocati è preoccupazione prioritaria dei giudici. Già prima che venisse sottoscritto il Protocollo d'intesa erano reperibili alcune prescrizioni di organismi istituzionali appartenenti a vari livelli della magistratura:

- il formulario di ricorso della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (emanato con Istruzione pratica del Presidente della Corte per la redazione dei ricorsi in data 1.11.2003-22.09.2008-24.06.2009);

- il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015.

Queste ed altre iniziative hanno alimentato il dibattito, anche in termini dialettici, con prese di posizione di organismi di vertice della magistratura e dell'avvocatura. Già con la nota del 17 giugno 2013 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha proposto al Consiglio Nazionale Forense una serie di raccomandazioni relativamente alla dimensione degli atti di

parte, finalizzate a conseguire "chiarezza" e "sintetività". A sua volta, sulla (allora) bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato (emanato nel testo definitivo con il ricordato decreto n. 40 del 25 maggio 2015) ha espresso (il 16 aprile 2015) il proprio parere, non proprio sintonico rispetto all'iniziativa, il Consiglio Nazionale Forense. Più di recente, il 23 aprile 2015, si è tenuto il Convegno della Scuola Superiore della Magistratura sul tema "Tra sintesi necessaria e completezza sufficiente. Lo stile di redazione degli atti giudiziari". Non sono mancate neppure pronunce del Giudice di legittimità che hanno configurato il rispetto di canoni riguardanti la formulazione complessiva dell'atto quale "preciso dovere processuale" la cui violazione comporta l'inammissibilità del ricorso (così ad esempio Cass. 6 agosto 2014, n. 17698).

Dei testi riportati è particolarmente interessante l'esordio delle osservazioni del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla bozza del ricordato decreto del Presidente del Consiglio di Stato, laddove si legge che il CNF, prima di formulare le osservazioni, "deve premettere la propria contrarietà a tutte le forme di regolamentazione in via normativa delle dimensioni del ricorso e degli atti difensivi, ritenendo che esse siano in contrasto con il principio di efficacia ed effettività dei diritti della difesa (art. 24 Cost.)".

L'assunto non può che essere condiviso, visto che le regole per la redazione degli atti giudiziari sono contenute nel nostro codice di procedura civile e che non è certo con l'aggiunta di altre disposizioni che si possono eliminare eccessi di prassi, non sempre ascrivibili a criticità nell'approccio degli avvocati. Si pensi alle "turbolenze" che ha determinato la eccessiva, quanto eccentrica, sanzione dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione, a fronte della incontrollabile ed evanescente configurazione del principio di autosufficienza dei contenuti dell'atto.

La mia opinione, in piena sintonia con le premesse alle osservazioni proposte dal CNF, è nel senso che

non esiste alcuna esigenza di regolamentazione in eccesso rispetto a quanto previsto dal codice di rito. Appare incomprensibile, dunque, la posizione del medesimo CNF nella decisione di firmare il Protocollo del 17 dicembre 2015, a fronte della giusta considerazione iniziale che non è necessario un sistema di regole che si aggiunga a quelle imperative contenute nel codice di procedura civile. Non va sottaciuta neppure la circostanza che non è agevolmente comprensibile quale sia la legittimazione degli organismi firmatari ad introdurre regole che, anche se non vengono considerate imperative, prevedono comunque una sanzione per chi non le rispetta (vale a dire la condanna alle spese di giudizio). Chi esercita la professione di avvocato deve rispetto alle posizioni espresse dal CNF e non può non tenerne conto nelle proprie riflessioni. La lettura del Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 (che non posso riportare integralmente in questa sede) – sia nelle premesse, sia nelle regole che vengono stabilite per la redazione degli atti in generale e per l'ottemperanza al principio di autosufficienza in particolare – comporta, tuttavia, una valutazione critica, che non può essere sottaciuta. L'affermazione di principio che la consistenza del numero di pagine, la pratica del "copia-incolla" e l'eccessivo argomentare (con altrettanto eccessivo richiamo alle pronunce della Corte di Cassazione), sia un ostacolo ad una efficiente amministrazione della giustizia, anche in ragione della circostanza che il Giudice potrebbe non comprendere le connotazioni delle questioni giuridiche che gli vengono sottoposte, non può essere proposta come un momento "forma-

tivo" per i giovani avvocati e un momento di "invito al recupero" di chi ha già un'esperienza professionale consolidata.

Qualunque sia il testo proposto per un atto giudiziario, il giudice è sicuramente in grado di comprendere quale sia la questione giuridica che gli viene sottoposta, se è possibile ricavarla dal testo secondo le coordinate che vengono imposte dal codice di procedura civile. Se è vero che, a norma dell'art. 163 c.p.c., l'atto deve contenere tutta una serie di elementi che, ovviamente, devono essere rappresentati al giudice all'interno delle coordinate fissate dal codice di rito, non è autorizzato alcun ulteriore richiamo a "regole" che riguardano eccessi di prassi: l'inottemperanza alle regole va vista dall'angolazione della violazione dell'art. 163 c.p.c.. Discorso non diverso va fatto per l'art. 342 c.p.c. riguardante la forma e i contenuti dell'appello, nonché per l'art. 366 c.p.c. che fissa i contenuti del ricorso per cassazione. Ovviamente, l'esemplificazione è limitata agli atti introduttivi, ma non può che valere anche per ogni altro atto del processo, le cui regole di redazione sono stabilite dal codice di rito.

È impensabile che si possa ritenere ragionevole la limitazione a trenta pagine - in base ad una "norma" generale ed astratta, come quella contenuta nel Protocollo d'intesa - della trattazione dei motivi di cassazione, in un contesto nel quale la decisione verrà pronunciata in base all'esercizio della piena discrezionalità del giudice che, ovviamente, quasi mai può essere oggetto di pronostico. È un profilo istituzionale del nostro ordinamento che le varie Sezioni della Corte di Cassazione possono pronunciare, ovviamente in sede di legittimità,

decisioni contrastanti. L'"ombrello" delle Sezioni Unite rappresenta il momento istituzionale di composizione del conflitto e di nomoflanchia, che alla nostra Corte Suprema deve essere riconosciuto. È noto, tuttavia, che le Sezioni Semplici, anche successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, possono esprimere un diverso avviso, senza con ciò intaccare la coerenza del nostro ordinamento processuale.

Se si ragiona sulle modalità in base alle quali si possono esprimere diversi avvisi su analoghe questioni giuridiche, si deve prendere atto che soccorre un elemento endemico dell'attività giurisdizionale, e cioè la tecnica dell'argomentazione. Mutare avviso significa argomentare sotto il profilo giuridico; significa "ri-sistemare" le materie su cui si registrano precedenti giurisprudenziali; significa, in sostanza, impegno elaborativo, che non può conoscere argini oppure format, in quella strutturazione dilagante che, forse in eccesso, contraddistingue le attività del giurista.

Sicuramente, a fronte di un esplicito contrasto giurisprudenziale evidenziato nelle pronunce della Corte di Cassazione, il difensore che assume l'assistenza per la protezione di una situazione giuridica che in tale contrasto deve trovare la sua soluzione, non può che affidarsi alla sua capacità di riflessione e di approfondimento, e, appunto, alla tecnica dell'argomentazione. Si tratta di una metodologia che va inserita nelle coordinate, a volte anguste, tracciate dal nostro codice di procedura civile, e che non può essere tarata sulla compressione che l'obbligo di un certo numero di pagine può imporre, in base ad una "regola" non imperativa, che rappresenta il cedimento a sup-

poste esigenze di, per così dire, sottoposizione ad "amministrazione di sostegno", o addirittura a tutela, nella organizzazione degli atti, per chi sarebbe incapace di autolimitarsi, e che rappresenta altresì la rinuncia ad interventi di cultura e di metodo, che devono costituire lo strumento per migliorare pur esistenti criticità, specialmente nella posizione dei giovani. Voglio ricordare, molto laicamente, che, riferendosi ai giovani avvocati che hanno vinto il concorso in magistratura, il settimanale L'Espresso – sull'onda lunga di una serie di esternazioni oramai stereotipe, sufficientemente diffuse – ha intitolato un articolo "Toghe ignoranti". L'espressione mi sembra molto forte, ma non si può negare l'esistenza di una discendente considerazione sociale delle professioni, in ragione del minor impegno rispetto a quanto ci si attenderebbe, che connota le attività di assistenza e le modalità, anche linguistiche, con le quali vengono esercitate. Iniziative finalizzate al miglioramento culturale non fanno sicuramente danno, ma non alterano gli equilibri del codice di rito attraverso l'introduzione di ulteriori categorie di riferimento. Altro discorso è quello che, come

detto, può essere vissuta come un'attività "tutoriale".

L'avvocato deve attenersi alle categorie stabilite dal codice di procedura civile e a quelle che pur vengono acquisite in una virtuosa attività giurisdizionale e in quell'attività "creativa" che la giurisprudenza ha sempre assicurato, proponendo quel diritto vivente che sicuramente è integrativo dell'ordinamento delle fonti, e che non può esprimersi sul conteggio delle pagine di un atto giudiziario.

La soluzione è dunque non una alluvionale produzione normativa, ma un richiamo alla preparazione dei ceti professionali e al rispetto del codice di rito.

In questa direzione si muovono quelle università che hanno istituito corsi in "La lingua del diritto: formazione, uso, comunicazione", che si propongono l'obiettivo di condurre "lo studente ad apprendere e padroneggiare il linguaggio tecnico-giuridico e a dominare i mezzi espressivi, con speciale attenzione alle esigenze dell'argomentazione e della comunicazione forense".

Le questioni che andrebbero collocate nello scenario appena accennato nei rilievi che precedono sono sicuramente numerose ed è ovviamente impossibile richiamarle in maniera esaustiva. Ciò anche per la ragione che non mi piacerebbe essere censurato per il numero di pagine consumate in questa Rivista. Rimane la considerazione centrale, e cioè che certe criticità, più o meno consistenti, dell'amministrazione della giustizia, sembrano orientarsi esclusivamente all'indirizzo degli avvocati, ai quali si ascrivono anche limiti che nulla hanno a che vedere con un'attività professionale strutturalmente aperta ad una multiformità di modi di esplicitarsi, laddove a nessuno verrebbe in mente di pensare che si possa esprimere un generale giudizio di virtuosità. Ciò che è certo è che profonde criticità albergano, quanto meno anche, altrove.



La guerra tra i Giudici

di Lorenzo PROFETA

Il c.d. "Giudice delle leggi" (Corte Costituzionale) da tempo ha stabilito il principio generale, del nostro ordinamento, per cui il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato a soddisfare bisogni pubblici deve essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, il che si attua mediante lo strumento del rendiconto della gestione contabile (contabilità pubblica, art. 81 Cost.).

Sono eccezioni a ciò, previste dalla Corte Costituzionale, soltanto il Parlamento, la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale stessa, e, dunque, pareva che ogni altro organo, compreso il C.S.M., fosse tenuto a rendere il conto (alla Corte dei Conti).

E, infatti, così ha fatto anche il C.S.M. stesso, fino a quando, unilateralmente, con sua deliberazione 27 giugno 1996, ha deciso di cambiare sostanzialmente il regime delle verifiche che lo riguardava, poi affermando anche (con nota n. 15410 del 31/07/2015) l'insussistenza dell'obbligo di presentare alla Corte dei Conti una rendicontazione periodica (ex art. 44 e ss. R.D. 1214 del 1934), in analogia con quanto già statuito dalla Corte Costituzionale per Parlamento, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale.

Però il riferimento analogico operato dal C.S.M. non pare convincente, perchè, com'è noto, la legislazione speciale non può essere estesa, per analogia, a soggetti, casi, luoghi e tempi non esplicitamente contemplati dalla lettera della norma, che elenca espressamente, quali esonerati da obbligo di rendiconto, determinati organi e non altri, donde l'applicabilità del principio secondo cui "Ubi" (lex) "voluit dixit ubi noluit tacuit"; a parte il fatto che, per esempio, perfino il Presidente della Repubblica in realtà è contabilizzato, in un'apposita voce di costo del bilancio della Stato, il "valore aggregato degli stanziamenti per la Presidenza".

Ora, noi non riteniamo probabile che le Consiglieri Superiori abbiano addebitato alla collettività, per esempio, quantitativi di acido ialuronico a scopo estetico, né che i Superiori Consiglieri abbiano organizzato congressi di aggiornamento all'Estero comprendenti pasti con gamberi rossi e vino Chablis, ma è chiaro che non pare giusto obbligare i contribuenti a fare atti di credenza piena e fiduciosa circa il comportamento di chi maneggia il denaro pubblico, sia egli (o essa) cassiere o economo o assegnatario di


beni, non risultando sufficiente garantire, come fa il C.S.M., puntuali, costanti e seri controlli "con la scelta" (cfr. deliberazione C.S.M. 27 giugno 1996) "di elevate e specifiche professionalità", "al di fuori del circuito della rendicontazione applicabile alla generalità degli enti dello Stato" (quasi che i membri della Corte dei Conti non avessero elevate e specifiche professionalità", preposte al controllo delle rendicontazioni).

Comunque, pur viste le osservazioni del Consiglio Superiore (analogia, professionalità elevate non necessitanti di controllo, autonomia amministrativa e finanziaria fonte di titolarità di un potere sovrano tale da equiparare il C.S.M. ai c.d. organi supremi (Parlamento, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale), la Corte dei Conti ha più volte replicato sottolineando, tra l'altro, che dalla funzione strettamente amministrativa dell'attività meramente gestionale diversa da quella costituzionale, deriva che non si può escludere l'obbligo di resa dei conti giudiziali, esclusione che la Corte Costituzionale ha considerato solo per Parlamento, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale.

Infatti, lo stesso C.S.M. ha ritenuto l'obbligo suo di rendiconto quale pacificamente applicabile nei confronti dei suoi agenti contabili, ma fino al 1996, anno nel quale, come visto, esso ha unilateralmente modificato il proprio regolamento interno, rimanendo poi in contrasto con numerose pronunzie addirittura della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Resta fermo, per contro, che, più precisamente, al giudizio di conto non sono soggetti l'intero C.S.M., e, tanto meno, l'attività di autogoverno cui esso è deputato, bensì gli agenti che esercitano mera gestione amministrativa (senza alcun collegamento con la funzione costituzionale propria del C.S.M. (cassiere, economo, consegnatario dei beni). Tra parentesi, non è dato comprendere perchè mai la Corte dei Conti, in data 14 gennaio 2016, abbia ordinato al C.S.M. di depositare, entro centoventi giorni, i conti dei predetti agenti contabili, relativamente all'anno 2014, sebbene da una recente ricognizione l'ultimo conto giudiziale risulti presentato nel 1999!

Comunque ormai stiamo per assistere all'esito dell'interessante partita giuridica tra giudici delle leggi, giudici superiori, corte dei conti, ecc. Speriamo bene, come cittadini e come contribuenti



Gli avvocati: rivoluzionari o conservatori?

di Alessandro RE

Sarà capitato anche a voi constatare come gli avvocati e il loro ruolo nella società siano sempre più frequentemente soggetti di film, libri e, addirittura, di spettacoli.

Il tema, assai controverso, della tutela dei diritti costituzionali, anche nei confronti di una spia dell'URSS negli anni '60, è il filo conduttore del film "Il ponte delle spie", con Tom Hanks nel difficile ruolo di strenuo avvocato difensore della nota spia russa Rudolf Abel.

A sua volta il libro di Grisham "I segreti di Gray Mountain" affronta il tema dei diritti dell'ambiente e del difficile rapporto tra progresso tecnologico, da un lato, e diritti dei proprietari di terreni ove si trovano miniere di carbone, dall'altro.

La protagonista del "legal thriller" è una giovane avvocatessa che, perso il lavoro in un grande studio legale a New York, si trova ad affrontare, per la prima volta nella sua vita, le problematiche delle persone semplici e povere di una zona rurale della Virginia, con, in primo piano, una vera e propria battaglia, senza esclusioni di colpi, tra le società carbonifere e gli avvocati difensori dei luoghi devastati dalle miniere di carbone a cielo aperto.

Lo spettacolo che mi ha più colpito è stato, peraltro, il recente "Morte di Danton", rappresentato al Teatro Carignano dal Teatro Stabile di Torino lo scorso febbraio. Ora, come è ovvio, non essendo un critico, non intendo soffermarmi sul testo, che descrive gli ultimi giorni del Terrore, la caduta di Danton e dei suoi più stretti collaboratori, né sul contrasto ormai insanabile con Robespierre, né sulla regia, innovativa e suggestiva, di Martone; quanto piuttosto sul tema degli avvocati "rivoluzionari".

Infatti la tradizione vuole che gli avvocati siano ritenuti dei conservatori in quanto adusi ad applicare la legge, dopo che è stata emanata.

Essi, al massimo, possono interpretarla, rivolgerla a favore del proprio cliente o contro la controparte, ma non mutarla perché questo è compito del Legislatore.

Ora questa "vulgata" è alquanto approssimativa e forse non tiene conto del fatto che il primo gruppo di insorti che promossero addirittura la Rivoluzione Francese, la diressero, ribaltarono le vecchie leggi ed istituzioni, in una parola operarono come "sovversivi" (nel senso di "sovvertitori" del precedente ordine costituito) erano proprio, per la maggior parte, avvocati.

È incredibile constatare come il gruppo di giovani che guidarono, nel bene e nel male, la Rivoluzione fosse composto, appunto, in buona parte, da avvocati quali precisamente erano:

- George - Jacques Danton,
- Marie - Jean Héroult de Séchelles,
- Jean - François Delacroix,
- Pierre Philippeaux,
- Jacques Nicolas Billaud-Varenne e
- Maximilien - François - Isidore De Robespierre.

Va notato che essi, dopo aver parteggiato per una aperta ribellione allo "status quo ante", allorché il movimento assunse toni e connotati massimalisti, se ne staccarono al punto da essere tutti ghigliottinati per ordine di Robespierre il 5 aprile 1794; quest'ultimo, a sua volta, a pochi mesi di distanza, fu anch'egli giustiziato insieme ad altri ventidue giacobini il 28 luglio 1794.

La deriva incontrollata della Rivoluzione, spinta sino al "Terrore", era giunta così ad uccidere i propri figli. Gli avvocati, da conservatori erano diventati rivoluzionari, ma la deriva terroristica assunta dalla Rivoluzione, nonostante i loro sforzi, li aveva travolti. Dopo di essi rimanevano solo le loro idee di libertà, eguaglianza e fraternità.



Le vignette di Borlotto

di Carmine AMBROSIO

Proseguiamo con la pubblicazione delle divertenti caricature del collega Carmine D'Ambrosio dell'Ordine degli Avvocati di Nola che abbiamo presentato sugli scorsi numeri della rivista. Ancora grazie Carmine.





Non dirmi degli archi dimmi delle galere

Il 18 e 19 aprile scorsi nel carcere di Rebibbia si è tenuta la due giorni conclusiva degli "Stati generali dell'esecuzione penale voluti dal Ministro della Giustizia.

Annunciati nell'autunno del 2014, inaugurati il 19 maggio 2015 nel carcere di Bollate, al lavoro dal luglio al dicembre 2015 articolati in diciotto tavoli tematici ai quali hanno preso parte duecento persone circa, in larga parte "operatori di giustizia".

Qui di seguito le impressioni di uno dei partecipanti torinesi.

Sempre a proposito di carcere e pena poi, un articolo di Alessandro Melano sulla presentazione del "Fondo Alberto ed Angelica Musy" alla Fondazione Croce il 16 gennaio 2016. E la recensione del bellissimo libro "Fine pena: ora" di Elio Fassone.

DEGLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE

di Davide MOSSO

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto(art. 6 commi 2 e 3 e 4 della Legge 26 luglio 1975, cd. Ordinamento penitenziario).

«In Italia il pubblico non sa abbastanza che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto».

(Pietro Calamandrei, 1948)

La premessa: le parole del Ministro.

"L'articolo 27 della nostra Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E' un principio che ripetiamo spesso ma non possiamo dire che abbia ancora trovato la sua piena applicazione. Le sentenze della Corte di Strasburgo ce lo hanno ricordato e l'esperienza quotidiana di chi con difficoltà opera ogni giorno negli Istituti ce lo testimonia. Per questo ho voluto avviare il percorso che abbiamo chiamato Stati Generali dell'esecuzione penale: sei mesi di ampio e approfondito confronto che dovrà portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e

per chi vi è ristretto....occasione per mettere al centro del dibattito pubblico questo tema e le sue implicazioni, sia sul piano della sicurezza collettiva sia su quello della possibilità per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati.....La nostra ambiziosa scommessa è che attraverso gli Stati Generali su questi temi si apra un dibattito che coinvolga l'opinione pubblica e la società italiana nel suo complesso, dal mondo dell'economia a quello della produzione artistica, culturale, professionale."

Queste alcune delle parole pronunciate dal Ministro Orlando alla presentazione dell'iniziativa il 19 maggio 2015 nel carcere di Bollate.

Lo svolgimento.

Le tappe successive sono state l'emissione il 19 giugno 2015 di un decreto di nomina dei coordinatori dei 18 tavoli tematici in cui si è articolata l'iniziativa. Tre dei quali torinesi. Emanuele Bignamini, Paolo Borgna e Claudio Sarzotti, che hanno rispettivamente coordinato quelli dedicati a: Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze, agli Stranieri e l'esecuzione penale e al Processo di reinserimento e presa in carico territoriale.

Si è quindi provveduto alla nomina anche dei componenti ed i lavori hanno avuto a questo punto, si era a luglio, il loro inizio.

Le riunioni si sono svolte secondo le modalità indi-

viduate ovviamente dai singoli coordinatori con possibilità di collegamenti via skype.

Chi scrive ha partecipato al Tavolo 9 dedicato ai temi dell'istruzione, della cultura e dello sport.

Coordinato sulla carta da Adriano Sofri, nella sostanza "ad interim" da Mauro Palma, che è poi stato nominato Garante nazionale per le persone private della libertà, gli incontri hanno avuto come base l'ufficio di Palma presso il Ministero.

Nel corso dei lavori, proseguiti fino a novembre e scanditi da due/tre riunioni mensili, una nostra delegazione ha visitato il carcere di Prato incontrandosi con il personale di polizia penitenziaria e con le persone detenute.

A metà dicembre ogni coordinatore ha fatto pervenire al ministero il proprio elaborato nel quale ha ripercorso il lavoro svolto ed offerto i suggerimenti del tavolo in ordine all'argomento che gli era stato proposto.

Il comitato scientifico, presieduto dal Prof. Glauco Giostra, ha quindi steso il documento finale che è stato presentato nella cerimonia conclusiva tenutasi nel carcere romano di Rebibbia il 18 e 19 aprile scorsi.

Tutto il materiale, sia i rapporti dei singoli tavoli sia la relazione finale, sono consultabili sul sito del ministero della giustizia alla voce Stati Generali del carcere.

Di particolare interesse sono le relazioni delle visite svolte in carceri in Spagna, Norvegia, Danimarca e Belgio. Ed altresì interessante è stata l'esperienza parallela dei cd. Stati generali del carcere di Opera. Nel carcere milanese si sono infatti ricreati alcuni dei tavoli di lavoro, composti però da persone ivi detenute, che hanno a loro volta prodotto un documento conclusivo.

GLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE

visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Prefazioni di Andrea Orlando, Glauco Giostra e Beniamino Migliucci



Pacini
Giuridica

Il commento: Gli Stati generali: un'opportunità di cambiamento (sperando non sia: tanto per cambiare... non cambia nulla).

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno gli Stati generali sono stati la prima iniziativa svolta nel nostro Paese che ha messo intorno ad un tavolo operatori di giustizia che con differenti professionalità e da angoli visuali diversi hanno lavorato insieme sui temi dell'esecuzione penale, del carcere e della pena.

Se alcuni dei partecipanti già si conoscevano per il lavoro svolto in seno al Ministero della giustizia ed al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la comune appartenenza al mondo dell'accademia, il far parte di enti ed associazioni impegnati sui

temi in trattazione, la frequentazione ai convegni ad essi dedicati, uno degli aspetti potenzialmente più positivi è stato rappresentato proprio dall'aver creato tra tutti un collegamento.

Che è andato oltre la mailing list dei componenti dei singoli tavoli e poi di tutti i partecipanti e che si è arricchito naturalmente delle proposte sia individuali sia di gruppo.

Tanto le relazioni finali quanto il documento conclusivo affrontano i nodi principali dell'esecuzione penale e del carcere nel nostro Paese ed il contributo è stato sotto il profilo scientifico certamente eccellente.

Detto questo non nascondo però che l'iniziativa mi ha suscitato e mi suscita non poche perplessità se ho riguardo a ciò che per me

più rileva e cioè i risultati concreti. Certo, mi si potrebbe obiettare, è prematuro dare un giudizio visto che è in discussione in Parlamento una legge delega che ha ad oggetto l'ordinamento penitenziario e che dovrebbe/potrebbe tradurre in norme quantomeno alcune delle sollecitazioni emerse dagli Stati generali.

Tuttavia....

Nel presentare gli Stati generali il ministro, come abbiamo visto sopra, si poneva quale primo obiettivo il coinvolgimento dell'opinione pubblica e della società civile sul tema della pena.

Si può dire che ciò sia stato raggiunto?

La domanda peraltro ne presuppone un'altra e cioè quale visibilità hanno avuto gli Stati generali?

Potrei rispondere con un aneddoto. Gli Stati generali si erano conclusi da un paio di settimane quando, uscendo dal carcere di Torino, ho incrociato uno degli avvocati più impegnati sul fronte del diritto carcerario che anche quel sabato si era recato al "Lorusso - Cutugno" per svolgere i colloqui con i suoi assistiti.

Combattente di lunga data delle aule di giustizia, uno dei fondatori della Camera penale Torinese, difensore d'ufficio al "processo Br" segnato dall'uccisione del presidente dell'Ordine avvocato Fulvio Croce, manda, per conoscenza anche a me ed alla camera penale, le lettere che trasmette al direttore di questo o quell'altro carcere per lamentare il trattamento di suoi clienti.

Gli ho chiesto: "Nino, cosa ne pensi degli Stati generali?"

La risposta: "Ma quali? Quelli della Rivoluzione Francese?"

La stessa domanda potrei rivolgerla ai lettori di quest'articolo.

La risposta probabilmente sarebbe assai simile.

Le responsabilità sono certo molteplici ed in parte ascrivibili al fatto che il carcere fa notizia se qualcuno evade, se vi scoppia una rivolta, se ci fa ingresso un qualche personaggio pubblico, se la persona in permesso commette un reato possibilmente efferato. Ma non è solo questo.

Il ministro Orlando ripete spesso che occorre un cambiamento di mentalità rispetto alla pena ed al carcere, una rivoluzione culturale. Sono assolutamente d'accordo.

Però chi meglio del ministro stesso può e deve far partire questa rivoluzione?

In questo senso non mi pare che alle parole abbiano fatto seguito i fatti, laddove il mutamento culturale credo parta invece piuttosto di qui.

Due esempi su tutti.

Se degli Stati generali se n'è parlato, dal punto di vista mediatico, poco o nulla, un po' di visibilità però all'inizio l'avevano avuta.

Si era infatti prevista la partecipazione quantomeno di una persona che l'esperienza della carcerazione l'aveva vissuta direttamente. .

Quell'Adriano Sofri nominato con il decreto del 19 giugno 2015 coordinatore del tavolo 9.

Pressoché subito però si erano levati "contro la partecipazione di un condannato" i rappresentanti di qualche sindacato di agenti penitenziari nonché Mario Calabresi. Orbene, di fronte alla prospettiva che i lavori su istruzione, cultura e sport venissero coordinati da una persona che in carcere c'era stata, che aveva finito di scontare la pena e quindi, se mai occorresse, era stata reintegrata a pieno titolo nella società, il ministro che ha fatto, forse che ha difeso la sua scelta?

Macchè, ha abbozzato che... si... insomma...se n'era parlato di

Sofri...nulla però era deciso...e come sia andata a finire la vicenda lo sappiamo.

Venendo poi ai giorni precedenti l'evento di Rebibbia, forse ricorderete la decisione di prorogare il regime di 41 bis per un noto capo mafia per quanto versasse in uno stato di vita pressoché vegetativo. Si potrà dire che sono fatti marginali per carità. Per quanto mi riguarda però penso alla decisione del giudice norvegese che ha parzialmente accolto il reclamo del sig. Breivik e giudicato la sua detenzione in isolamento contraria al trattamento di umanità.

Il fatto che la mia prima reazione fosse stata di perplessità mi ha suggerito che forse non sono poi così tanto liberal e misericordioso come credo di essere.

Il vero punto di perplessità peraltro è un altro ancora.

Come ho già scritto su questa rubrica, non credo che la questione sia fare un nuovo ordinamento penitenziario (che tra l'altro neppure la delega prevede). Ma piuttosto vedere il buono che c'è nelle norme in vigore da 41 anni, capire perché non le si è applicate, studiare come metterle in pratica, migliorare quel che c'è già.

Diversamente, secondo il miglior costume italico, ne scriveremo di nuove, aggiungeremo a ciò che già è previsto (e disatteso) qualche innovazione del tipo l'utilizzo di un po' di internet e dei social network, il ricorso a skype per le telefonate, il colloquio di affettività (un po' di sesso). Nella pratica però non si cambierà nulla.

Continueremo a tenere le persone chiuse in spazi sporchi ed angusti, a far niente tutto il giorno, al più facendole andare su e giù per i corridoi delle sezioni per qualche ora, il tutto a 3 miliardi l'anno di spesa e con una recidi-

va (il rientro in carcere di lì a non molto) del settanta per cento.

Sideralmente distanti dal quadro delineato dal legislatore del '75 che ha previsto e prevede che la persona in carcere trascorra la giornata impegnata in attività di tipo lavorativo, culturale e sportivo per poi, alla fine del giorno, andare a dormire nella sua "camera singola".

Per concludere.

Il timore insomma è che, in fondo in fondo, l'iniziativa ad altro non servisse che a buttar fumo negli occhi dell'Europa, così da potersi dire che in Italia la ricetta per un carcere dignitoso è stata trovata e da far chiudere la procedura d'infrazione.

Insomma: "le sentenze del 2009 e del 2013 della Corte Europea dei diritti umani hanno dispiegato i loro effetti. E, tranquilli, ora l'Italia ha una politica penitenziaria degna di un Paese civile". Questo obiettivo d'altro canto è stato indiscutibilmente raggiunto.

Lo ha pubblicamente riconosciuto il 18 aprile scorso nell'auditorium di Rebibbia la commissaria europea per la giustizia Vera Jourovà. Ora dunque i nostri carceri sono civili.....

La speranza invece è che il lavoro svolto non vada perduto, le relazioni personali che già esistevano o che si sono create si traducano in azioni comuni e che questi Stati generali siano quindi punto di

partenza di un percorso tra quantomeno alcune delle persone che con le loro differenti professionalità hanno preso parte all'iniziativa. In attesa che qualche segnale arrivi dal ministero – c'è stata una riunione del Ministro con i coordinatori dei tavoli a metà giugno, vedremo – alcuni degli undici "torinesi" che hanno partecipato agli Stati generali hanno svolto una visita del carcere "Lorusso Cutugno".

E nei giorni scorsi si sono incontrati ad una riunione organizzata dal Provveditore regionale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Luigi Pagano (che ha fatto parte del tavolo 8 dedicato alla formazione ed al lavoro). Se son rose.....

Pra Gaudino di Cervasca, bassa Valle Grana, agosto 1978



"FINE PENA: ORA" DI ELVIO FASSONE

L'essenziale è invisibile agli occhi
(Il piccolo principe. A. De Saint Exupery)

Ubuntu è parola che riguarda l'intima essenza dell'uomo. Avere ubuntu significa che si è una persona generosa, accogliente, benevola, sollecita, compassionevole. E' dire "La mia umanità è inestricabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua. Facciamo parte dello stesso fascio di vita"

(D. Tutu. Premio Nobel per la Pace)



FINE PENA: ORA

di Elvio Fassone
Sellerio editore Palermo;
pagine 210; € 14.

L'autore: Elvio Fassone

Nato a Pinerolo il 4 marzo 1938. Magistrato giudicante. Componente del Consiglio Superiore della magistratura dal 1990 al 1994. Senatore nella XIII e XIV Legislatura (dal 1996 al 2006).

Contenuto:

Il libro si compone di 55 capitoli (pagg. 9 - 178) e di un'appendice (pagg. 181 - 210).

Scrive Fassone a pagina 178: "A vent'anni Salvatore accennò a quale avrebbe potuto essere la sua vita se mi fosse stato figlio. Ora, ventisei anni dopo, tocca a me essergli padre. Raccontare la sua storia è un po' risarcirlo, e accompagnarlo ancora".

Il titolo del capitolo è: Ora tocca a me. Il libro che sta avendo il merito risalto, come attestano le recensioni comparse sui maggiori quotidiani (consultabili digitando sul web titolo ed autore, molto bella peraltro anche l'intervista sul *Dubbio* del 3 giugno scorso), è per l'appunto il modo con il quale Fassone svolge il suo ultimo atto di difesa per il sig. Salvatore M.

La persona nei cui confronti, ventisette anni prima, come presidente della Corte d'Assise di Torino aveva pronunciato le parole: "In nome del popolo italiano condanna all'ergastolo". E dunque al fine pena mai.

E con il quale però dal giorno successivo alla pronuncia di quelle parole ha intrattenuto una corrispondenza.

Che decide infine di far diventare pubblica con la speranza di "forse, mettere Salvatore al riparo dalla sua disperazione". Per salvargli la vita insomma.

Perché, come racconta nel primo capitolo, la lettera che un giorno riceve dal sig. M. comincia dicendo: "L'altra settimana ne ho combinata un'altra delle mie: mi sono impiccato...Mi scusi".

Per cui Fassone capisce, sente che questa volta l'intervento di un agente lo ha salvato ma che ben potrà esserci un'altra volta.

Perché in Salvatore è sempre più forte la tentazione di sostituire

Recensione di Davide MOSSO

quel fine pena: 9999 scritto sulla sua cartella personale, e su quella di ogni ergastolano, con una data che rechi infine un giorno, un mese ed un anno; decisi però da lui. E compone allora questo libro bellissimo, intenso e commovente.

L'uomo che a 44 anni aveva pubblicato lo studio "La pena detentiva in Italia dall'ottocento alla riforma penitenziaria" (Edizioni Il Mulino) a 77 scrive, in una prosa che è anche poesia, la storia della pena di Salvatore, che poi è diventata, a poco a poco, anche la sua.

I primi capitoli del libro, dal 2 all'11, ripercorrono le vicende del maxiprocesso da lui presieduto che si celebrò a Torino nei confronti del clan dei catanesi tra il 1986 ed il 1988. E che dopo 19 mesi, 217 udienze, 23 giorni di camera di Consiglio, oltre tre ore di lettura del dispositivo "interrotta due volte per un lieve malore di due giudici, si concluse con 130 condanne di cui 25 all'ergastolo.

In questi capitoli il lettore fa però anche la conoscenza del sig. Salvatore M. (nome e cognome in realtà sono diversi), all'epoca ventisettenne, capo banda imputato di reati gravissimi, soprannominato "il gatto selvatico".

Che, condotto durante le indagini davanti al giudice istruttore per essere interrogato aveva estratto dalla bocca una lametta. E prima aveva cercato di aggredire il magistrato poi, non riuscendovi, si era tagliato un braccio spargendo il sangue sulla scrivania e sui fogli. E che, fin dall'inizio del processo, nascosto tra altri imputati nella gabbia distante oltre quaranta metri dal banco dei giudici, non aveva perso occasione per mandare segnali di sfida, ora non

rispondendo all'appello, ora arrampicandosi, come un gatto per l'appunto, sulle sbarre, ora provocando fino a farsi allontanare dall'udienza.

Poi però era successo qualcosa... L'antefatto, la decisione di Fassone di dedicare, finita l'udienza, un ulteriore tempo alle incombenze legate al processo, celebrato nei confronti di oltre 200 persone, quasi tutte detenute, molte delle quali con familiari che venivano da lontano per i colloqui.

Fassone, insieme al giudice a latere, si presta dunque a ricevere parenti degli imputati ed imputati stessi, purché, ovviamente, nei colloqui non si parli di questioni inerenti direttamente il processo ma solo di eventuali necessità ad esso connesse.

Ed è così che un giorno, finita l'udienza, si presenta Salvatore.

Che chiede il permesso per andare a trovare la madre morente. E vorrebbe andarci senza scorta.

Fassone accorda il permesso e, quanto al resto, gli dice "Mi prendo una grossa responsabilità ma voglio fidarmi. Posso fidarmi?"

Si guardano negli occhi, Salvatore risponde "Si può fidare" e Fassone acconsente allora che la scorta resti, in borghese, ad aspettarlo sotto casa, lasciandolo solo con la madre. Da quel momento il gatto si farà meno selvatico, avranno altri colloqui. Nel corso di uno di questi, il processo sta volgendo al termine, Salvatore domanda: Presidente, Lei ce l'ha un figlio?... Perché se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l'avvocato, ed ero pure bravo".

La notte che segue la lettura della sentenza è agitata, quasi insonne intanto che nella mente di Fassone ripassano tanti dei fotogrammi del tempo, quasi due anni, trascorso.

Poi davanti all'immagine di quel Salvatore che gli dice se io nascevo dove è nato suo figlio... la decisione che gli da pace: domani gli scrivo.

E così l'indomani confezionerà la lettera che "cambierà due vite... quella del giudice che avrebbe altrimenti concluso una carriera ineccepibile ed arida come quella dei giudici di Spoon River, attori di spoliazioni umane altrui e propria, prigionieri del ruolo. E quella di Salvatore che, gli confesserà poi, avrebbe altrimenti cercato assai prima di porre fine alla sua esistenza".

L'accompagna con il dono di un libro, Siddharta di Hesse, pensando alla frase del protagonista quando, divenuto vecchio, incontra l'amico di gioventù Govinda: "Mai un essere umano, o un suo atto, è tutto samsara o tutto nirvana, mai un essere umano è interamente santo o interamente peccatore".

La risposta che di lì a non molto riceve dal sig. M. segnerà l'inizio di questa lunga corrispondenza, della quale darà conto nei capitoli successivi.

Nel corso dei quali ripercorriamo insieme, parte almeno, della vita di Salvatore, fatta di gioie e di dolori, di speranze e di delusioni.

Intanto che passa da un carcere all'altro e che scopre che un'altra vita è possibile da quella conosciuta fin da bambino e che l'ha portato lì.

Perché è bello leggere e studiare, perché impara a scrivere ed a comporre filastrocche e poesie, perché scopre nuove cose di sé, tra corsi di grafica, giardinaggio e teatro e mentre raccoglie diplomi. Fassone, diventato un testimone quasi diretto della carcerazione di Salvatore, ne sperimenta però anche gli aspetti stupidi, talvolta addirittura crudeli.

Conseguenza di prassi burocratiche sciocche, frutto di scelte

legislative punitive dettate dall'emotività che non considerano quanto incidenza avranno sulla vita di chi va o già si trova in carcere.

Fassone lo racconta nel libro, facendoci parte, tra un capitolo e l'altro, delle sue riflessioni sulla pena.

Che poi riassume, magnificamente, nel titolo del libro.

C'è una stagione, ignota agli altri ma vera, nella quale la persona detenuta ha maturato la convinzione di avere pagato il giusto. Sa che doveva <<pagare>> (il gergo del carcere usa sempre questo verbo: <ho fatto due rapine ma le ho pagate>) e sente che quella quantità corrisponde al dovuto secondo la sua idea di giustizia. Se siamo capaci di cogliere quel tempo la persona è salva con tutto il percorso fatto e siamo salvi noi. Se siamo sordi... pag.80). E se c'è un tempo per ogni pena, fine pena mai non dà e non ha senso.

Questi anni trascorsi camminando accanto all'uomo che aveva condannato 27 anni fa (ora 28) alla pena senza fine sono bastati. Il fine pena giusto per il sig. Salvatore M. , dice con voce mite e forte al tempo stesso colui che fu il suo giudice, e che pur rimasto tale è adesso anche il suo miglior avvocato, è ora.

Ed ora è anche il tempo per cancellare l'ergastolo dal nostro ordinamento, come spiega, con completezza di argomentazioni giuridiche e politiche nel senso pieno dei termini, nelle pagine dell'Appendice.

Che si aprono con il capitolo "Abolire l'ergastolo", si concludono con quello intitolato "Non dimenticare Abele", finiscono ricordando che "la persona non è mai tutta in un gesto che compie buono o cattivo che sia".

Grazie Elvio Fassone. Grazie. Grazie.

INTERVISTA SUL SISTEMA PENITENZIARIO DELLA FLORIDA (USA)

di Piero Eugenio VIGHETTI

Cari Lettori,

condivido con Voi l'interessante chiacchierata con il Cappellano Dale Reginella che da oltre 18 anni accompagna alla esecuzione i condannati a morte nello Stato della Florida (USA).

Ho assistito circa un anno fa ad un intervento del Cappellano che si trovava in Italia, ospite dei coniugi Gremmi volontari a S. Giulio D'Orta, e conferendo dopo con la signora Gremmi, ottima interprete per la lingua inglese e stimolata dall'argomento trattato, valutato che il signor Dale l'anno dopo non avrebbe potuto raggiungere l'Italia per le ferie, ho potuto condurre un'intervista a distanza che è appunto quella oggetto del mio articolo.

L'ho trovata molto interessante per me e lo sarà senz'altro ai Colleghi che avranno modo di leggerla.

Ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato esaustivo.

1. Quanto tempo passa tra la condanna e l'esecuzione?

Questo è un dato impressionante. Secondo le statistiche nazionali, il periodo medio che trascorre da una condanna a morte all'esecuzione è compreso tra 15 e 20 anni, a seconda degli stati. In California è più vicino ai 20 anni. Anche la Florida si trova sul picco più alto. E bisogna tenere conto che si tratta di un valore medio. Pertanto, se ad esempio si considera il periodo dalla condanna a morte all'esecuzione di 23 condannati giustiziati in Florida dal 1° gennaio 2010 a oggi, la media è 25,2 anni. Il condannato, che al momento è nella casa della morte e sarà il prossimo a essere giustiziato, è stato nel braccio della morte per 32 anni. Se sarà giustiziato nel febbraio 2016, il periodo medio dalla condanna all'esecuzione in Florida per gli ultimi 24 uomini giustiziati diventerà di 25 anni e mezzo.

2. Per i processi più gravi che prevedono la condanna a morte quanti gradi di giudizio ci sono?

Da noi sono tre: ASSISE – ASSISE APPELLO – CASSAZIONE. Il sistema capitale americano è molto più complesso. C'è il processo iniziale che stabilisce la colpa o l'innocenza. Se un uomo è giudicato colpevole di reato capitale, allora segue un "processo per stabilire la punizione". Per quanto riguarda la colpa o l'innocenza, la giuria deve votare all'unanimità (12 a 0) per la colpevolezza. Invece per la condanna a morte la giuria non deve necessariamente essere unanime. Dei 32 stati che hanno la pena di morte, tutti richiedono che la giuria sia unanime per la condanna a morte, tranne l'Alabama e il Delaware, in cui devono esserci almeno 10 giurati a favore, e la Florida, in cui sono sufficienti 7 (quindi il giudizio sarà di 7 a 5). Circa la metà dei condannati a morte in Florida ha avuto una condanna comminata da meno di 10 giurati. Questa situazione è al momento in discussione presso le Corti.

Quando una persona viene condannata a morte, segue un appello alla corte suprema dello stato. Dopo questo, ci sono appelli paralleli che sollevano obiezioni riguardo a comportamenti scorretti da parte del pubblico ministero o incompetenza degli avvocati d'ufficio. Questi appelli iniziano presso le corti statali e proseguono nelle corti federali. Il sistema federale ha tre livelli: corte distrettuale, corte d'appello e infine corte suprema degli Stati Uniti. Il vero problema però non sta nel numero di corti o nel numero di appelli, ma nel fatto che i politici che vogliono un maggior numero di esecuzioni hanno approvato leggi che limitano ciò che le corti d'appello possono riesaminare, di fatto quasi solo le procedure. Ne consegue-

no decenni di appelli sulle norme procedurali senza che venga mai messa in discussione la possibile effettiva innocenza del condannato. E' per questo che i condannati restano in carcere anche fino a 30 o 40 anni senza che le corti d'appello abbiano mai discusso la loro possibile innocenza.

3. È previsto il patteggiamento della pena per sostituire la condanna capitale con condanna detentiva?

Sì, ma alcuni avvocati dell'accusa che usano le condanne a morte come rampa di lancio per la loro carriera politica o per diventare giudici, rifiutano i patteggiamenti anche se l'imputato è disposto ad accettare l'ergastolo senza possibilità di uscita. Un processo per condannare all'ergastolo costa circa 125.000 dollari. Un processo capitale costa oltre 1.000.000 di dollari. Molti esperti fiscali si preoccupano del fatto che pubblici ministeri ambiziosi e in carriera stanno sprecando il denaro pubblico andando a caccia di condanne a morte quando l'ergastolo senza possibilità di uscita è a disposizione a costi molto bassi. Alcuni pubblici ministeri insistono per la condanna a morte persino quando i familiari della vittima del crimine chiedono l'ergastolo e non la pena capitale. Per esempio, cfr. l'articolo di Julie Delegal, "Una madre applaude la decisione della corte suprema sulla pena di morte", disponibile all'indirizzo: <http://www.floridatoday.com/story/opinion/columnists/guest-columns/2016/01/20/mother-applauds-supreme-court-death-penalty-decision/78997570/>

4. Incide e quanto incide il parere dei parenti della vittima per evitare la pena capitale?

In molti stati i pubblici ministeri sono molto sensibili ai familiari della vittima e non vogliono costringerli ad affrontare un lungo incubo di 20 o 30 anni dalla condanna a morte all'esecuzione. Gli avvocati in questi casi insistono perché si cerchi di ottenere l'ergastolo invece della pena di morte per amore della ripresa psicologica dei familiari della vittima. Questo non è solitamente il caso in Florida. Qui quasi sempre lo stato dà grande risalto all'opinione dei familiari della vittima che vogliono la pena di morte. Se invece i familiari chiedono l'ergastolo invece della condanna a morte, lo stato di solito li ignora, li svergogna accusandoli di non amare abbastanza il loro caro assassinato e in alcuni casi li minaccia persino di

multarli o di imprigionarli se cercano di far sì che la giuria venga a conoscenza del fatto che la vittima era contro la pena di morte. Questo accadde ad esempio a SueZanne Bosler di Miami quando suo padre, un pastore ecclesiastico, fu ucciso in canonica.

5. Possono concedere la grazia di loro iniziativa o lo deve chiedere il condannato?

Tutti, il condannato, i suoi familiari, o i familiari della vittima possono chiedere la grazia. Anche le chiese e le organizzazioni per i diritti umani possono chiedere la grazia. In alcuni stati è possibile concedere la grazia ai condannati a morte. In Florida è come se di fatto non esistesse la possibilità di grazia per i condannati a morte. Nessun condannato a morte della Florida, a partire dagli anni '80, ha mai ottenuto la grazia, e neppure la commutazione della condanna in ergastolo. Nessuno. E per nessuna ragione, neppure in caso di malattia terminale o di innocenza.

6. È vero o no che i condannati più abbienti con i migliori avvocati hanno un trattamento diverso?

La verità è che è più difficile trovare un ricco nei bracci della morte americani che trovare un ago in un pagliaio. A parità di crimini orrendi, la previsione statistica più sicura sull'esito della sentenza, tra ergastolo e condanna a morte, è basata sulla qualità dell'avvocato difensore del primo processo. Più una persona è ricca, più può permettersi un buon avvocato. C'è il detto "la pena capitale è per le persone senza capitali". L'unica eccezione è costituita da persone ricche che sono state incastrate con l'accusa di omicidio da altre persone che vogliono togliersi di torno. Se una persona corrompe la polizia e il pubblico ministero, può usare il sistema per ottenere una condanna a morte basata su false accuse contro i suoi nemici. In tal caso lo stato li uccide al suo posto. Accade più spesso di quanto si vorrebbe credere.

7. Accade o no che ci siano errori giudiziari e si condannano a morte un innocente? E in caso di pena eseguita c'è un riconoscimento di tale errore e un risarcimento ai parenti superstiti del condannato a morte?

Negli ultimi 40 anni il solo stato della Florida ha scoperto l'innocenza di 26 condannati a morte. Questo significa un innocente ogni 3,5 esecuzioni. Quale persona, sana di mente, comprirebbe un'auto da una fabbrica i cui prodotti ne includano uno difettoso in modo gravissimo ogni 3,5? Questo è il nostro sistema

capitale. A livello nazionale si è scoperta l'innocenza di 156 condannati a morte nello stesso lasso di tempo. Quanti innocenti sono stati giustiziati? Non lo sa nessuno. Nella maggior parte degli stati, inclusa la Florida, lo stato distrugge tutte le prove immediatamente dopo l'esecuzione, in modo tale che nessuno possa mai dimostrare l'innocenza di un condannato già ucciso, neppure con il DNA. Qualche volta vengono dati dei risarcimenti in denaro come compensazione agli innocenti, ma sono molto difficili da ottenere.

8. Prima di essere accompagnati per l'esecuzione, i condannati a morte sono già sufficientemente sedati?

Consiglio di guardare le notizie televisive o di leggere le trascrizioni di innumerevoli esecuzioni andate male. Cfr "Esempi di esecuzioni fallite post-Furman" del Prof. Michael Radelet (Università del Colorado), disponibile all'indirizzo: http://www.deathpenaltyinfo.org/some-examples-post-furman-botched-executions#_edn72. Quattro delle quasi 50 storie horror riportate in quel sito sono riassunte come segue:

- 9 dicembre 2015. Georgia. Brian Keith Terrell. Iniezione letale. "L'infermiera incaricata dell'esecuzione ha impiegato un'ora per inserire gli aghi dell'endovenosa nelle braccia del condannato. Alla fine ne ha dovuto infilare uno nella mano destra di Terrell. Terrell ha sussultato più volte, apparentemente in grande sofferenza."
- 23 luglio 2014. Arizona. Joseph R. Wood. Iniezione letale. Dopo che le sostanze chimiche furono iniettate, il Sig. Wood ansimò per un'ora e 40 minuti prima di essere dichiarato morto. Durante questo incubo, gli avvocati del Sig. Wood presentarono un appello d'emergenza a una corte federale distrettuale e chiamarono al telefono il giudice della Corte Suprema Anthony Kennedy nel tentativo vano di bloccare un'esecuzione orrenda... Michael Kiefer, un giornalista del Arizona Republic che assistette all'esecuzione, disse di aver contato 640 rantoli da parte di Wood prima che finalmente morisse.
- 29 aprile 2014. Oklahoma. Clayton D. Lockett. Iniezione letale. Nonostante prolungate discussioni in tribunale e numerosi avvertimenti da parte degli avvocati difensori in merito all'utilizzo di un protocollo di farmaci sperimentali (incluso un agente paralizzante), l'Oklahoma andò

avanti e fissò le esecuzioni di Clayton Lockett e Charles Warner. I piani dell'esecuzione e delle sostanze che sarebbero state usate furono secretati e lo stato rifiutò di fornire informazioni sulla fonte e sull'efficacia delle sostanze letali, rendendo impossibile prevedere con accuratezza gli effetti della combinazione di farmaci. Tre minuti dopo che le ultime due sostanze furono iniettate, "Lockett iniziò ad ansimare, contorcendosi sul lettino, digrignando i denti e lottando per sollevare la testa dal cuscino." Le guardie allora abbassarono le tende per impedire ai testimoni di vedere cosa stava accadendo, e 15 minuti dopo ai testimoni fu ordinato di lasciare la stanza. Venti minuti dopo che la prima sostanza era stata somministrata, il direttore del Dipartimento Correzionale dell'Oklahoma ordinò di fermare l'esecuzione, e concesse una sospensione di quindici giorni (poi prorogata grazie a una lunga causa legale) all'esecuzione del Sig. Warner. Il Sig. Lockett morì 43 minuti dopo l'inizio dell'esecuzione, di infarto, mentre era ancora nella stanza dell'esecuzione.

- 16 gennaio 2014. Ohio. Dennis McGuire. Iniezione letale. Mc Guire rantolò cercando di respirare per circa 25 minuti mentre le sostanze utilizzate per l'esecuzione, idromorfone e midazolam, facevano lentamente effetto. I testimoni riferirono che, dopo l'inoculazione delle sostanze, McGuire si dibatteva, con lo stomaco inarcato e i pugni contratti, emettendo "orribili" sbuffi e suoni come di strangolamento. In una causa legale intentata dopo l'esecuzione i familiari di McGuire hanno dichiarato che il condannato aveva presentato "ripetuti cicli di sbuffamento, di gorgoglii e di inarcamenti della schiena, mentre si dibatteva per il dolore". La denuncia dice: "sembrava come se stesse soffocando".

Dopo 17 anni di assistenza in qualità di cappellano dei condannati a morte, la mia convinzione personale è che non c'è nessun modo gradevole di uccidere le persone. Dovremmo semplicemente tenerle in carcere, e tenerlo in modo umano. Ma dobbiamo liberarci della pratica di uccidere esseri umani.

TRA PUBBLICI PROCLAMI E RECONDITI PENSIERI: LA BELLA ESPERIENZA DEL FONDO MUSY

di Alessandro MELLANO

Nel 1580 Montaigne visita Augusta. Ci arriva di notte e si meraviglia per le precauzioni che la città ha adottato; porte di ferro, ingressi segreti, stanze buie in cui sostare. La città è prigioniera della paura; ogni straniero è sospetto.

Non c'è da stupirsi: la paura ha da sempre accompagnato la storia umana.

Anzi, ha osservato il sociologo tedesco Wolfgang Sofsky, *"è da quando popolano la terra che gli uomini sono alle prese con il problema di mettersi al sicuro"*.

La paura crea una serie incredibile di meccanismi di autodifesa: uno di questi è certamente il timore della recidiva di chi abbia già commesso dei reati.

Non è dunque una novità l'ostracismo con cui ancora oggi viene trattato il condannato che abbia terminato di scontare la pena. Il pensiero di tutti è più o meno lo stesso: *"l'ha fatto una volta, potrebbe rifarlo un'altra"*. Scatta la paura. E con essa la diffidenza nei confronti di chi sia stato condannato.

La reazione è, per così dire, *naturale* o se vogliamo *automatica*: essa è insita nei nostri meccanismi di autodifesa più sedimentati.

D'altronde, non stupiamoci troppo: reagiamo nello stesso modo di fronte ad un cane che abbia azzannato un conoscente. *"Se ha morso lui potrebbe mordere anche me"*.

Più o meno è la stessa riflessione che la maggior parte di noi fa quando decide di non assumere una colf che sa aver commesso reati contro il patrimonio, magari proprio sul luogo di lavoro. Che lo si voglia o no, prevale il timore della recidiva e con esso scatta l'ipocrisia: diciamo una cosa e ne pensiamo un'altra.

Ci riempiamo la bocca di art. 27 della Costituzione e rieducazione del condannato ma poi, a pena scontata, lo teniamo a distanza di sicurezza.

Dobbiamo prendercela con chi di noi mantiene questo atteggiamento difensivo?

Io credo di no; al singolo non possiamo chiedere di superare paure ataviche e forse anche inconsapevoli. Possiamo chiedergli di provare a superarle, questo sì, ma dobbiamo essere comprensivi. Perdoniamo dunque il singolo ma dovremmo cercare di essere implacabili (ed inchiodare alle proprie responsabilità) la Politica. Lì l'ipocrisia non è tollerabile. Il singolo può aver paura della recidiva del condannato; l'Istituzio-

ne, la Politica no. La Comunità in queste circostanze deve essere - e dimostrarsi - sempre forte. Politici che su questo tema continuino a tenere comportamenti ipocriti non sono più sostenibili; provocano pruriti ed allergie intollerabili in chiunque si sforzi di guardare alla devianza e al crimine in termini razionali.

Un Parlamento che da un lato sia a favore della rieducazione del condannato e che dall'altro non investa un euro nelle misure a sostegno del suo reinserimento sociale è un Parlamento ipocrita che ci deprime.

Che fare dunque?

Ad esempio apprezzare ciò che funziona. Quando incontriamo Istituzioni o Associazioni di persone che fanno ciò che dicono riempiamoci i polmoni di una boccata di ossigeno. Una di queste è il 'Fondo Alberto e Angelica Musy' che raccoglie fondi da destinare al sostegno di condannati che partecipino a stage formativi.

Nell'ambito del Progetto Logos dell'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, attraverso l'erogazione di un rimborso spese mensile di circa 500 euro, si consente a chi si è laureato in carcere di proseguire il proprio percorso formativo in azienda o presso Enti Pubblici e Accademici.

Ospiti della Fondazione Fulvio Croce, ne abbiamo parlato il 16 gennaio scorso con Davide Mosso, componente dell'Osservatorio carcere dell'Unione delle camere penali e Bruno Mellano, Garante regionale per i diritti delle persone private della libertà.

Per spiegare l'attività del Fondo Musy e dell'Ufficio Pio è intervenuto l'avv. Lorenzo Verrua. Mentre il dott. Qerimi Spendt ha portato la propria esperienza di partecipante al progetto Logos. Un'altra bella realtà torinese, che però non è ancora conosciuta come meriterebbe.

Nato per ricordare il dinamismo e l'entusiasmo per i progetti culturali e sociali di Alberto Musy, collega e professore universitario recentemente scomparso, il Fondo a lui dedicato merita di proseguire le sue attività con il sostegno di tutti. O perlomeno di tutti coloro che non ne possono più di certe ipocrisie...

E per chi volesse saperne di più: www.fondomusy.it, www.facebook.com/FondoMusy

P.S. Le citazioni sono tratte dall'articolo di Marco Belpoliti "Il miraggio della sicurezza" su La Stampa del 7 gennaio 2016.



Faustino Dalmazzo

di Renato PAPARO

Conobbi l'avv. Faustino Dalmazzo qualche giorno prima del Natale 1974. Lo conobbi perché, finito il servizio militare, un mio compagno di studi, che si era fermato all'Università, mi aveva segnalato che c'era uno studio che cercava (da un anno!) un giovane praticante.

Io non sapevo che cosa significasse fare l'avvocato e non avevo neppure le idee chiare circa la strada che avrei voluto intraprendere con la mia laurea in giurisprudenza.

Ma ritenni di dover sfruttare l'occasione che mi si presentava.

Fu così che telefonai, mi fu dato un appuntamento per un colloquio e lo incontrai per la prima volta.

Al termine del colloquio, mi disse che avrei potuto iniziare a frequentare lo studio subito dopo le vacanze di Natale, per un periodo di prova. E i primi giorni del gennaio 1974 incominciai a frequentare lo studio e a fare le mie prime ricerche di dottrina e giurisprudenza (lo studio aveva una fornitissima biblioteca) e a redigere i miei primi scritti, a muovere i primi passi in via Corte d'Appello, dove allora avevano sede Pretura, Tribunale e Corte d'Appello.

Lui aveva la disponibilità e la capacità di insegnare il mestiere in tutte le sue sfaccettature, dalle regole di deontologia alle regole di redazione delle diffide, delle lettere ai Colleghi, delle citazioni (nelle quali suggeriva di dire tutto il necessario, senza tuttavia diffondersi troppo), delle memorie istruttorie (quanta attenzione alla formulazione di capitoli di prova semplici, chiari, incisivi!) e delle conclusionali (nelle quali suggeriva di concentrare l'attenzione sui punti fondamentali e decisivi della lite, in relazione all'esito dell'istruttoria).

Come spesso succede gli insegnamenti più efficaci erano quelli che apprendevo standogli vicino, assistendo agli incontri con i clienti, alle conversazioni telefoniche, alla stesura degli atti e ascoltando le sue osservazioni e i suoi suggerimenti a proposito dei miei lavori che sottoponevo alla sua attenzione.

Soleva dire ai clienti che garantiva loro non certo l'e-

sito favorevole, ma unicamente la "diligenza".

Diligenza, per lui, voleva però dire non lasciare spazio all'improvvisazione, alla superficialità e neppure all'iniziativa della controparte, ma "dominare" il caso dall'inizio alla fine: dalla prima impostazione alle singole mosse alla conclusione, transattiva o giudiziale che fosse.

L'avv. Franco Grande Stevens di Lui ha scritto che *"diventava una macchina inesorabile come ben sapeva chi per sua disavventura lo avesse avversario"*.

E in effetti non si dava pace fin che non riusciva a impostare la 'strategia' giusta per la soluzione del caso.

La menzogna e il sotterfugio erano strade che egli precludeva, ai clienti e, cammin facendo, anche agli avversari, a costo di urtarsi con il giudice che apparisse spettatore indulgente.

Chi ha avuto, come io ho avuto, il privilegio di stare alla sua scuola ha imparato che l'avvocato non può adagiarsi e rilassarsi, ma deve sempre studiare, approfondire, rielaborare. L'ho visto scrivere e riscrivere più volte una stessa lettera, uno stesso scritto difensivo, fino a che non fosse del tutto soddisfacente, vuoi nella impostazione globale, vuoi nei singoli passaggi e periodi. E poteva anche succedere che, licenziato uno scritto e datolo alla segretaria per la battitura a macchina, il mattino dopo lo riprendesse in mano per correggere un periodo o anche solo una parola.

E non si trattava di "perfezionismo" fine a sé stesso, ma di volontà di tradurre in termini chiari, precisi, incisivi e asciutti i concetti che gli parevano essenziali e risolutivi: si trattava di rispetto per la professione e per il giudice.

Egli aveva il pregio di individuare -cosa non sempre facile ed immediata- il nocciolo del problema, sul quale concentrava l'attenzione sua e dell'interlocutore (collega, giudice o allievo che fosse), sfrondando il superfluo. L'ho visto riuscire a ribaltare situazioni che parevano ormai compromesse, e non era infrequente che colleghi gli affidassero un caso già "perso" confidando proprio nella sua capacità di non adagiarsi sulla strada solcata, ma di intravedere, con coraggio e tenacia, spesso con fantasia e genialità,

nuovi percorsi (sui quali magari altri s'erano solo affacciati), grazie alla riflessiva intelligenza, all'attento studio delle carte e del caso. Quando, infatti, era convinto della bontà di una sua intuizione non era certo disposto a rinunziarvi senza lottare, peraltro con la non comune capacità di trasfondere negli altri (clienti e collaboratori) la sua determinazione.

Non stupisce allora che ispirasse una assoluta fiducia e un profondo rispetto.

Il cliente che si metteva nelle sue mani aveva una rasserenante certezza: quella di sentirsi in buone e robuste mani. La stessa certezza che ispirava agli amici, che sapevano di poter contare su un amico solido, leale e sincero, che univa una generosità rara a un impegno totale ed efficiente.

Lui aveva la straordinaria capacità di "farsi carico" del problema dell'amico così come del problema del cliente e non si acquetava finché non fosse riuscito a intravedere e ad additare la strada giusta per risolverlo o uscirne al meglio.

La sua più importante risorsa culturale era una solida preparazione generale: il che gli ha consentito di cimentarsi egregiamente anche in campi diversi da quelli da lui più 'frequentati', ossia i campi del diritto industriale, commerciale e agrario. E proprio grazie a questa sua solida preparazione generale è riuscito a lasciare il segno anche nel campo del diritto di famiglia dove, dopo aver senza successo tentato di affermare in primo e secondo grado il 'dovere' (e non solo la facoltà) del genitore non affidatario di vedere e tenere con sé i figli minori, riuscì ad averla vinta in Cassazione.

Ed è proprio la convinzione che l'avvocato deve avere una solida

preparazione generale che lo portava a essere diffidente verso la specializzazione eccessiva, se vuol dire sapere tutto di una materia ma trascurare il contesto.

Con il tempo (e non da lui) scopri che, da giovane, era stato un combattente.

Nato a Centallo il 29 novembre 1919, non aveva ancora compiuto i 24 anni, l'8 settembre 1943, quando il generale Badoglio lesse ai microfoni della radio il proclama che tutti ricordiamo.

Allora le alternative erano tre: imboscarsi (ricordiamo che oltre il cinquanta per cento dei militari italiani abbandonarono le armi e la divisa e in abiti civili fecero ritorno alle loro case); stare con i fascisti e i nazisti; stare dalla parte di chi combatteva fascisti e nazisti.

Lui non ebbe dubbi e si schierò dalla parte di chi aveva fatto della giustizia e della libertà gli ideali per cui vivere, combattere e, se necessario, morire.

Nella lotta armata non si risparmiò; vi si dedicò con tutta l'intelligenza e le energie di cui era capace e, nonostante la sua giovane età, gli affidarono il comando della Ventesima e Ventunesima Brigata alpina e seppe meritarsi l'apprezzamento dei suoi uomini e dei suoi superiori e una medaglia al valor militare.

A liberazione compiuta, riprese l'attività di avvocato senza ambire a incarichi o a posti di sottogoverno e divenne un avvocato straordinario, certamente grazie a una intelligenza spiccata ma, altrettanto certamente, grazie alla tenace volontà di fare bene, grazie alla capacità di non adagiarsi.

Anche contro la malattia lottò consapevolmente fino a un mese prima della morte, quando, ormai persuaso dell'ineluttabile sorte,

ha rivolto le energie rimastegli ad affrontare, con coraggio e dignità, il trapasso che sapeva ormai prossimo e che avvenne il 16 agosto 1987,

Concludo con alcuni brani tratti dal ricordo di Faustino Dalmazzo scritto da Alessandro Galante Garrone su La Stampa del 20 agosto 1987:

Non ha bisogno di gradi. Non ne ha mai portati. I suoi gradi sono l'illimitata capacità di lavoro, la fermezza che non ammette cedimenti, la perfetta conoscenza dei problemi, l'intelligenza, l'impegno, il rigore per risolverli. Così Faustino Dalmazzo, morto in questi giorni a Torino dopo una malattia crudele, disse un giorno di Livio Bianco, il suo grande maestro ... Faustino aveva dieci anni meno di Livio quando, sottotenente di complemento degli alpini, ventiquattrenne, datosi alla macchia dopo l'8 settembre del '43, per le prime e ancora confuse azioni di resistenza, partigiano di pianura nel Cuneese, lo incontrò nel novembre e gli si legò per sempre. Con quella esatta definizione dell'amico, ci lasciava, senza volerlo, anche un perfetto ritratto di sé. Oggi ce ne rendiamo conto.

...

Livio era un partigiano di montagna ... Faustino era un partigiano di pianura. E quando poi, dalle prime bande si giunse alle mirabili formazioni di Giustizia e Libertà, Faustino, comandante della XXa Brigata, si trasferì, in Val Grana. A Pradleves, e qui si attivò la sempre più stretta e intima unione tra le formazioni partigiane di montagna e quelle di pianura. Livio aveva subito riconosciuto quanto questa operante compenetrazione fosse dovuta alla "viva e acuta intelligenza e alla capacità organizzativa di quel giovane ufficiale degli alpini"

E come Livio si era affermato come uno dei migliori avvocati della sua generazione, formatosi nello studio professionale di Manlio Brosio (l'amico di Gobetti), così Faustino si rivelò, negli scorsi anni, come uno dei professionisti legali più quotati e ricercati in tutto il Piemonte. Ma qualcosa va ancora detta, a proposito di questo legame fra Livio e Faustino, resistenti e insieme uomini di legge. Paolo Greco e Piero Calamandrei, di una ventina di anni più anziani di Livio, e carissimi amici suoi, erano stati, al pari di lui, i grandi "giuristi della Resistenza", fra i più giovani di Livio, il più degno, il più tenace, il più combattivo è stato proprio Faustino Dalmazzo. Fu lui, più di tutti, a prodigarsi per raccogliere un monumentale dossier di accuse nei confronti del maggiore Peiper, lo sterminatore di Boves; un materiale che avrebbe dovuto inchiodare l'imputato alle sue gravissime responsabilità nel processo aperto in Germania, e vergognosamente finito nel nulla. Miglior successo egli conseguì dalla giustizia italiana, ottenendo dai nostri giudici, nel processo contro i vili profanatori del cippo a Galimberti, il riconoscimento della equiparazione dei partigiani combattenti alle Forze Armate, e la condanna di altri squallidi neofascisti. (Non meno risoluto egli fu, come parte civile, contro i terroristi assassini di Carlo Casalegno, condannati all'ergastolo. A ben guardare, alla base di queste sue battaglie giudiziarie c'era sempre una inflessibile coerenza, la fedeltà alle idee di giustizia e libertà).

C'è ancora un legame fra Livio e Faustino. Essi non si atteggiarono mai a "storici": ma molti storici, anche professionali, avrebbero molto da imparare da loro: lo scrupolo della ricerca, del documento e della testimonianza attendibile, la forte passione civile sgombra di schemi preconcepi e di mire politiche, l'inquadramento dei fatti più minuti nella complessità del reale.



Donna calabrese con marito langarolo alla finestra della loro casa in alta Langa, febbraio 1985



LA PAROLA AI LETTORI a cura di Daniela Stalla

E' giusto che le più alte cariche che rappresentano l'avvocatura a livello nazionale siano remunerate? Si tratta di incarichi onorifici o l'impegno che richiedono è tale da giustificare un compenso? Il nostro collega Tommaso Servetto ed il nostro presidente Mario Napoli ne discutono a distanza. Attendiamo di conoscere anche l'opinione di altri lettori.

Indirizzate le vostre lettere a segreteria@ordineavvocatorino.it

Il prezzo del prestigio Euro 1.500.000,00 per il Consiglio Nazionale Forense

di Tommaso SERVETTO

“**C**on 24000 baci, felici scorrono le ore” cantava Celentano quand’ero più giovane. Oggi, mi chiedo come scorrono le ore del presidente nazionale degli avvocati con 90.000 euro!

Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l’avvocato ricava dalla stima dei colleghi.

Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant’è che il Consiglio Nazionale Forense con una delibera dell’11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente:

- € 90.000,00 per il Presidente;
- € 70.000,00 per il Segretario;
- € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere;
- € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.

Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti:

- a) aereo più taxi per raggiungere Roma;
- b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (par-

bleu!!);

- c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).

Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l’anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali.

Sono sconcertato!

Mi sconcerta il fatto che un consesso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per sé stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).

Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l’avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.

Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!

Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico. Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!

Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell'Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: "ma perché a Torino non avrei mangiato?"
Ho conosciuto numerosi Colleghi

che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all'avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.
Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale

ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.
Ora capisco perché quando chiedo a mio nonno: "Chi si crede di essere questo qui?" Lui seraficamente mi rispondeva: "L'aso c'as conoss nen a cred d'esse un caval" (L'asino che non si conosce crede di essere un cavallo).

Il prezzo dell'impegno, purchè la qualità sia alta

di Mario NAPOLI

Caro Tom, ho letto come sempre con interesse l'ultimo numero di Agorà ed in particolare il Tuo articolo di apertura relativo ai gettoni di presenza regolamentati dal nostro Consiglio Nazionale Forense per le cariche ed i Consiglieri: come spesso accade, la tua penna graffiante suscita interesse e riflessioni e di queste ultime vorrei fare parte a Te ed ai Tuoi lettori. Tu mi conosci e sai che, personalmente, ma anche come tradizione di un abito di tutto il nostro Consiglio (sono io l'interlocutore di Domenico Sorrentino nel colloquio che riferisci!), valorizzo ed apprezzo il volontariato istituzionale ed il risparmio nelle nostre trasferte (low cost, B&B economici, bus e non taxi se si può, ecc.: ad un collega che mi domandava perché viaggiassi in seconda classe risposi "perché non c'è più la terza!"); ma ciò attiene alla nostra realtà locale, diverso discorso a mio parere deve valere per la nostra istituzione nazionale.

Il Consiglio Nazionale Forense è la più alta istituzione dell'Avvocatura ed il suo Presidente è, dunque, la figura professionale scelta dagli avvocati italiani perché li rappresenti al massimo livello: è la persona che noi abbiamo giudicato degna di interloquire con le più alte cariche dello Stato (dalla Presidenza della Repubblica al Ministro di Giustizia) e della Magistratura ed abbiamo ritenuto in grado di esprimere nel migliore dei modi le nostre istanze. Se così non è, abbiamo sbagliato noi a scegliere le persona (e talvolta, con riferimento a taluni Consiglieri nazionali, il dubbio francamente mi viene), ma ciò non to-

glie che a loro dobbiamo chiedere il massimo impegno in termini di tempo e qualità di servizio: ma un tale impegno non può essere senza remunerazione, altrimenti a tale ruolo potrebbero proporsi solo pochissimi avvocati perché solo pochissimi potrebbero sacrificare e fare a meno pressoché totalmente del loro reddito professionale (l'attività del CNF è oggi frenetica, se Ti interessasse Ti posso mandare una relazione di sintesi dei primi mesi davvero impressionante).

Io credo che oltre 200.00 avvocati italiani possano permettersi di remunerare i loro massimi rappresentanti: quel che non possono permettersi è di essere mal rappresentati, per qualità o tempo dedicati alla missione. So di andare contro corrente, in un momento in cui sempre più spesso si privilegia l'indignazione del primo momento (ho letto nella relazione di Mascherin all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario, io non ho la televisione, di trasmissioni televisive che promuovono fiaccolate contro una sentenza di assoluzione o raccolte di firme contro una archiviazione, vissute come il fallimento della giustizia: ma è esattamente il contrario, ciò significa che vi è uno Stato che ha garantito il cittadino, che nel dubbio non ha condannato); ma penso davvero che, se vogliamo riportare la nostra professione al livello che merita ed a potersi proporre come classe dirigente, il problema non è il costo, ma la qualità che dobbiamo pretendere e che non possiamo sacrificare per qualche risparmio. E ciò nell'interesse di tutti.

Grazie, caro Tom, della Tua attenzione e del Tuo impegno; un abbraccio.

Mandiamoci i migliori

di Tommaso SERVETTO

Caro Presidente, ci è sembrato doveroso posizionare la Tua risposta, al mio articolo intitolato "Prezzo del Prestigio", in apertura di giornale onorati del Tuo intervento.

Il Tuo pensiero, che noi abbiamo condensato nel titolo, merita certamente grande rispetto ma introduce però un tema di rilevante spessore.

Da una mia parziale e personale indagine tra i colleghi, ho scoperto che nessuno sa come siano eletti (o forse designati) i Consiglieri nazionali.

Questo è dovuto, non tanto al fatto che conosciamo poco la legge professionale e tutti, o quasi, tendono a delegare ogni incumbente che non sia squisitamente lavorativo, ma proprio perché di questa elezione, che dovrebbe essere per noi, come dici Tu, una decisiva importanza, non se n'è mai parlato e non se ne parla mai. Di più; nessuno sa chi sia e dove stia il nostro Consigliere al Consiglio Nazionale.

Per questo preferisco il termine "designati" rispetto a quello di eletti perché di tale elezione non è data

pubblicità, non sono raccolte candidature al di fuori di due o tre soggetti ben addentrati che si propongono, non sono esaminati i programmi che si intendono portare avanti e che cosa si andrà a fare a Roma una volta eletti (oltre a prendere il gettone di presenza, se mi si consente un pizzico di ironia).

La mia critica al provvedimento espresso da questo Consiglio è incentrata sul conflitto di interesse perché, come ho detto, non hanno deciso per il futuro ma per loro!! E questo non va bene.

Il Tuo pensiero, oltreché grande rispetto, merita anche condivisione ma i presupposti per l'elezione debbono essere diversi e non una elezione "a umma, umma" come avviene oggi.

Se l'elezione diventa pubblica potrebbero esserci "teste fini" (e tra di noi ve ne sono molte) che potrebbero candidarsi a ricoprire il ruolo e non solo la poltrona.

A ricoprire questo incarico dobbiamo inviare i migliori (non solo a tenere le pubbliche relazioni) perché come mi insegnava il mio saggio nonno: "*Chi a sà nen fè a sa nen comandè*" (chi non sa fare non sa comandare).

ERRATA CORRIGE

Sul numero scorso (127 del marzo 2016) è stato erroneamente riportato il nome dell'autore dell'articolo "Avvocati per fiction" che è Davide BOLDINI (e non Daniele!).

La Redazione si scusa con il collega.



Miguel Estrada Samano

di Mario NAPOLI

Venerdì 8 aprile 2016 a Città del Messico se n'è andato l'avv.to Miguel Estrada Sámano, Presidente d'Onore dell'Union Internationale des Avocats: aveva 79 anni.

Miguel Estrada Sámano era un caro amico, che sapeva esprimere una straordinaria umanità: una persona carica di ottimismo, ricca di disarmante ironia. Ho lavorato tanto con Miguel nell'organizzare a Torino il Congresso dell'Unione Internazionale degli Avvocati nel 2001: quasi un anno di incontri, sopralluoghi, telefonate, fax per risolvere innumerevoli problemi che sembravano sovrastarmi e che svanivano presto sconfitti dalla sua serenità, sciolti come neve al sole della sua pacata e vincente sicurezza. Ho lavorato davvero tanto per quel congresso, sì certo con Marco Gay e Cristiana Maccagno, ma in confronto a loro io ero il garzone, il manovale su cui ricadeva il quotidiano impegno: solo oggi mi rendo conto di quale inestimabile fortuna abbia rappresentato per me quel congresso, con millecinquecento colleghi da tutto il mondo convenuti nella nostra città che non era ancora usata a costituire la meta di una presenza internazionale. Una fortuna inestimabile perché con me c'era Miguel, un riferimento incoraggiante, autorevole, garbato, giorno dopo giorno sempre più amico.

Una sola cosa era in grado di abbagliare Miguel, di condurlo fuori strada: la bellezza. Ricordo che, quando si trattò di scegliere la sede della cerimonia inaugurale, mi ero innamorato della sala, mai utilizzata, del Parlamento italiano a Palazzo Carignano: bellissima ma del tutto insufficiente, con i suoi cinque/seicento posti, a contenere gli invitati, certo ben più di mille. Anche a Miguel la sala piacque talmente che per molto tempo sostenne che gli invitati sarebbero stati molto meno di mille e stringendoci un po' ce l'avremmo fatta: fino a quando dovette cedere, non senza malumore, ed accettare il suggerimento di Marie Pierre Richard (se ricordo bene) e ripiegare sul Lingotto (che, infatti, si riempì a tappo!), senza peraltro rinunciare a Palazzo Reale, il Castello di Mazzè, Stupinigi nelle altre cerimonie congressuali.

Per tanti anni, e forse ancora adesso, il Congresso di



L'Ordine degli Avvocati di Torino partecipa con dolore la scomparsa a Città del Messico dell'

avvocato

Miguel Estrada Samano

Presidente del Congresso U.I.A. a Torino nell'anno 2001, sincero amico del Foro torinese e straordinario esempio dei valori internazionali dell'Avvocatura.

Torino, aprile 2016

da La Stampa

Torino è stato ricordato come uno dei più importanti della storia quasi centenaria dell'UIA: grazie a Miguel non possiamo dimenticare che fu proprio lui a volere (dopo che la mia perorazione a Morelia nel marzo 2001, proprio nei giorni in cui moriva l'amico Domenico Carpanini, aveva prodotto ben pochi consensi) che a Torino un piccolo gruppo di avvocati scrivesse la Carta per l'esercizio della professione di Avvocato nel XXI secolo, quella che da allora tutti chiamano "La Carta di Torino" anche se venne formalmente votata ed approvata l'anno seguente al Congresso di Sydney. Ancora oggi la Carta di Torino è la bandiera dell'Avvocatura mondiale che crede che ai diritti debbano corrispondere l'impegno morale e le obbligazioni deontologiche.

L'avvocato Estrada Sámano e sua moglie Loli erano profondamente legati a Torino e dall'Avvocatura torinese erano stati adottati in uno straordinario incontro di condivisioni morali, etiche, sociali, uno di quei miracoli che la nostra professione spesso, più spesso di quanto si creda, consente: e di tempo in tempo erano tornati a farci visita, ogni volta incantandoci per il loro bagaglio di cultura, di sentimenti, di bon ton.

Poi le visite si erano fatte rare e più raramente ci incontravamo all'annuale Congresso: la mia riservatezza torinese (quanto la maledico, ora!) mi aveva impedito di scrivere, chiedere notizie sino a quando mi è giunta quella triste, senza seguito.

Ciao Miguel, non Ti dimenticherò. E non Ti dimenticherà, grata, l'Avvocatura torinese



Da La Pazienza n. 12/2001

Di seguito un estratto da *La Paziienza* n. 12 dell'ottobre 2001

LA CARTA DI TORINO

Il quarantacinquesimo Congresso dell'Union Internationale des Avocats potrà essere ricordato anche per aver posto le basi di quella che aspira ad essere una sorta di "costituzione" dell'attività forense per il terzo millennio: la Carta dell'avvocatura. Un testo che, anche se ancora in formazione (l'UIA ne prevede l'adozione per il prossimo congresso a Sidney), conserverà comunque il nome di Carta di Torino.

Qui è nata e cresciuta, infatti, l'idea della Carta, a testimonianza dell'attenzione del nostro Ordine forense di fronte alla crisi di identità che rischia la nostra professione, tanto più nel confronto internazionale.

Non a caso, nel discorso di apertura del precedente congresso dell'UIA, tenutosi a Buenos Aires lo scorso anno, l'allora presidente Luis Delgado De Molina aveva segnalato le terribili pressioni che l'avvocatura subisce nel contesto delle cosiddette regole del mercato. Organizzazioni e risorse tecniche offerte dal progresso sono, d'altra parte, divenute indispensabili, anche se estranee alle strette tradizioni forensi. Nel trattato CE l'assimilazione all'impresa è un dato acquisito, mentre le attività più disparate cercano riconoscimenti nel raggruppamento, qualificandosi come professioni protette. Tutto ciò sotto gli occhi delle Autorità antitrust, sempre più critiche sulle stesse ragioni di essere degli organi rappresentativi e delle limitazioni di accesso.

Il nostro progetto si è proposto dunque, nel contesto del dibattito sulla nostra professione all'alba del terzo millennio, come una ricognizione dei principi nei quali essa deve continuare a riconoscersi e ai quali ci sembra importante cercare di ricondurre ogni nuova regola imposta dall'evoluzione dei tempi e dalla diversità dei contesti. Persuasi, non a caso, che l'avvocatura non sia un mestiere, ma un modo di essere (come amava dire il nostro

Fulvio Croce: "Non si fa l'avvocato, si è avvocato"), si è cercato, insomma, di selezionarne il genoma, non per consolidare impopolari esigenze di conservatorismo corporativo, ma per riaffermare il primato della nostra professione nella difesa degli individui e dello Stato di diritto.

Il testo presentato al Congresso parte da un primo lavoro prodotto dal gruppo formato per iniziativa del nostro Consiglio (con noi, Remo Danovi, Rosanna Gambini, Marco Gay, Marco Weigmann), in vista dell'assise dell'UIA e nel contesto di due dei suoi temi principali: l'avvenire della nostra professione e la circolazione dei modelli giuridici. La bozza iniziale ha poi recepito modifiche e integrazioni raccolte in sede UIA, dove siamo stati chiamati a far parte di un apposito Comitato, presieduto dal collega parigino Bernard Cahen. Alla ricognizione di dati acquisiti, si sono così aggiunti due importanti contributi di attualità, in particolare sul problema dell'esonero di denuncia da parte dell'avvocato e dei riflessi dell'uso di internet.

La Carta non riguarda soltanto i diritti insopprimibili della nostra attività (non aspira dunque a risoluzioni rivendicative), così come non tratta soltanto dei doveri (come compete ai codi-

ci deontologici). Essa vuole sancire l'equilibrata corrispondenza tra diritti e obblighi: a testimonianza dell'effettivo impegno di una professione forte che deve saper farsi carico di gravosi doveri etici perché a tale assunzione possa corrispondere la legittimazione a rivendicare altrettanti significativi diritti. Di qui il bisogno di passare dalle regole alla loro essenza, e così al complesso dei diritti e dei doveri speculari che siano insieme garanzia e assunzione di responsabilità etica da parte dell'avvocato.

Dai lavori congressuali il richiamo al bisogno di etica in ogni campo delle umane attività è d'altra parte uscito potente, prima ancora che i recentissimi terribili eventi americani ci ricordassero quanto esso sia dovunque essenziale. Nell'arte, lo ha ricordato Remo Danovi nel suo intervento sul primo tema principale, citando il proclama di Fuksas alla Biennale di architettura 2000 (*Less Aesthetics, More Ethic*); così come (vien da dire, perfino) nell'economia, dove ha trovato il suo profeta nel premio Nobel Amartya Sen, al quale felicemente si è richiamata la relazione di Françoise Grande Stevens su globalizzazione e modelli giuridici.

Sul testo che qui di seguito riportiamo si è poi aperto il dibattito e il Forum sulla Carta dell'Avvocatura che ha rap-

presentato, per attenzione al tema e articolazione degli interventi, uno dei momenti più significativi e interessanti del Congresso. I contributi dei rappresentanti di ogni parte del mondo (in particolare, Belgio, Austria, Francia, Messico, Spagna, Argentina, Algeria, Regno Unito, Germania, Brasile, Mauritania, Tunisia e Stati Uniti) hanno testimoniato che l'importanza del nostro progetto è condivisa e anzi rivendicata dall'organismo internazionale, tanto più di fronte alle sollecitazioni di quei Paesi, e non sono pochi, in cui l'attività dell'avvocato è avversata o mal sopportata. Il lavoro che ancora ci aspetta, in seno alla Commissione presieduta da Bernard Cahen, dovrà dar conto delle numerose proposte operative che hanno evidenziato i temi più scottanti: indipendenza, ruolo sociale, segreto, rapporti con la magistratura. Molti gli interventi, a questo riguardo, sull'esigenza che all'obbligo di lealtà debba corrispondere la persuasione dell'assoluta indipendenza del giudice. Tra questi, ci è parsa di straordinario significato l'integrazione proposta da un collega africano: *"L'avvocato deve lottare per l'indipendenza della magistratura perché essa fa parte della sua stessa indipendenza"*.

Cristiana Maccagno Benessia
Mario Napoli

In ricordo di Giorgio Giorgi

di Marco WEIGMANN

Giorgio fece le sue scelte di vita nel 1959, a 26 anni, dapprima con il proprio matrimonio e poi con l'iscrizione all'albo dei procuratori legali di Torino. Poco dopo, iniziò a collaborare con il padre nel suo studio di Ragioniere Commercialista, dedicandosi all'approfondimento della materia economica e tributaria. L'abbinamento, nell'attività di avvocato, delle competenze giuridiche con quelle fiscali, raro a quel tempo nella nostra professione, gli diede presto una qualificazione di risalto nel contesto torinese, attento e rispettoso di un carattere portato allo scrupolo ed alla prudenza.

Via via Giorgio divenne un punto di riferimento importante anche nel diritto societario e fallimentare, ricevendo la stima e la fiducia dei più importanti im-

prenditori della nostra Città, che lo scelsero come proprio consulente o come partecipe o presidente del collegio sindacale delle loro società più significative. Alle virtù professionali Giorgio congiungeva naturali doti di garbo e di simpatia che lo rendevano interlocutore gradevole e amichevole di chi lo frequentava. Una forte passione per la sua Juventus, che egli accompagnò anche nelle cariche istituzionali. Quando parlava della squadra del cuore il volto si illuminava, a riprova di un istintivo legame affettivo con tutto quanto riguardava il mondo bianconero.

Negli anni più recenti si dedicò ad importanti processi come avvocato o consulente di parte, tanto in sede civile che in quella penale. E anche qui le sue doti di equilibrio e di ponderatezza ec-celsero in ogni occasione.

Giorgio è mancato quando an-



cora, ad oltre 80 anni di età, era attivo ed impegnato nel suo lavoro. Ci ha dato il piacere della sua frequentazione e ci ha lasciato un'impronta positiva verso la vita ed i valori della famiglia e del lavoro. Alla moglie ed ai tre figli va il nostro pensiero affettuoso, nel ricordo di un Amico benvenuto e profondamente perbene.

In ricordo di Loris Villani

Conobbi LORIS alla fine del 1993, quando lui aveva già terminato la pratica professionale ed era entrato allo Studio Lageard, dove io ero praticante. Se la memoria non mi inganna, lui aveva svolto buona parte del periodo di pratica in Avvocatura dello Stato. LORIS aveva appena sostenuto le prove scritte dell'esame (ancora

da procuratore legale, e a giugno del 1994 superò brillantemente le prove orali. Ricordo che per l'occasione gli regalai un 'tomo' di diritto minerario che faceva parte della biblioteca di studio del Prof. Avv. A. Montel, esponente di spicco della avvocatura torinese del prima (e dopo) guerra, alla cui famiglia la mia è legata da lunga amicizia. Certo, ripensando a quel dono, considerato l'argomento

(non esattamente di attualità per un penalista), difficilmente avrei potuto far peggio, ma LORIS, sempre così garbato, non me lo fece notare.

Poi toccò a me sostenere l'esame e per mesi lo assillai con mille domande su questo e su quello costringendolo a sorbirsi ogni mia 'paturnia', cosa a cui, con pazienza da eremita, non si sottrasse mai. L'estate del 1995, entrambi freschi

di Lorenzo Sergio VITALI

procuratori-legali, e senza vincoli sentimentali, ce ne andammo in vacanza in Danimarca, luogo sicuramente ricco di storia e cultura, ma che a noi attraeva per altri aspetti, più vicini al protagonista del film "Un sacco bello" di Verdone, diciamo così.

La leggerezza fu nostra compagna di viaggio in quella vacanza, e uso questo termine non nell'accezione comune, ma nel significato - ben più profondo - che gli diede I. Calvino nelle sue "Lezioni Americane".

L'amicizia tra me e LORIS, sebbene nata e proseguita in età adulta, è stata in realtà una amicizia adolescenziale e quando ci ripenso non mi viene altro modo per descriverla che rifarmi al film "Stand by me - Ricordo di un'estate". Chi ha visto quella meravigliosa storia, fatta di ragazzini che si puntellano l'uno con l'altro per vincere le proprie insicurezze, conquistando alla fine un punto di vista più adulto sul mondo, capirà perfettamente cosa intendo dire.

La leggerezza ci accompagnò anche nel 1997, quando d'istinto scelsi LORIS come mio testimone di nozze, e ancora oggi, rivedendo con mia moglie le foto del nostro matrimonio, rimaniamo colpiti dalla sua bellezza che si stagliava su tutti gli altri invitati.

Capisco che, forse, ricordando LORIS su questa rivista, dovrei dedicare qualche parola in più agli aspetti ed alle esperienze professionali fatte insieme, ma per me, il fatto che LORIS fosse un mio collega, è sempre passato in secondo piano. Un ricordo però, e per certi versi decisamente fuori dagli schemi, mi piace raccontarlo. Eravamo insieme co-difensori di un giovane extracomunitario, un povero disgraziato implicato in una vicenda di spaccio di stupefacenti nella quale, per quel che emergeva



dagli atti di indagine, pareva non c'entrare nulla. Si trattava di decidere dunque se chiedere il giudizio abbreviato o proseguire con il dibattimento (scelta che ancora oggi tiene svegli di notte molti di noi penalisti, me compreso ...). Alla fine, dopo aver ponderato ogni aspetto della vicenda processuale, decidemmo di proseguire con il giudizio ordinario, ritenendo l'abbreviato troppo rischioso; ma desideravamo che questa nostra decisione, di cui eravamo professionalmente più che convinti, fosse suggellata da un 'segno', segno che andammo a cercare nel libro degli "I Ching"; armeggiando come moderni aruspici, gli "I Ching" ci confermarono (almeno così parve a noi ...) che la nostra scelta era azzeccata. Alla fine il nostro assistito fu assolto e gli fu anche riconosciuto il risarcimento per la ingiusta detenzione subita; come segno di ringraziamento ci fece dono di un enorme 'lava - mani' argentato tutto decorato che ci portò in udienza; e mentre io, vista la stazza dell'oggetto, ero decisamente in imbarazzo perché non

sapevo che farmene, LORIS se lo prese in braccio portandoselo in giro per tutto il (vecchio) Tribunale di via Corte d'Appello.

In questi vent'anni di amicizia, ci sono stati tanti altri momenti di leggerezza. Quando ho saputo della malattia che lo aveva colpito, il mondo mi si è fatto nero, ma questo - soprattutto grazie a lui - non ci ha impedito di frequentarci e trovare, anche in questi ultimi mesi, qualche sprazzo di leggerezza. Poi, verso la fine dei suoi giorni, leggerezza e pesantezza sono diventate parole vuote.

La natura gli aveva donato una bellezza apollinea invidiata da tutti noi, ma al tempo stesso - lo sappiamo ormai - la natura resta indifferente alle sorti delle sue creature proprio quando loro ne avrebbero più bisogno. Non per questo tuttavia il ricordo della bellezza è meno struggente, il poeta americano T.S. Eliot nella sua "Waste Land", mi fornisce le parole giuste per esprimerlo: "Gentile o Giudeo, o tu che giri la ruota e guardi sopra vento, pensa a Fleba, che un tempo è stato bello e ben fatto al pari di te".